

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

417° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 20 APRILE 1982

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	7
7 ^a - Istruzione	»	10
10 ^a - Industria	»	13

Commissioni speciali

Terremoto	<i>Pag.</i>	16
---------------------	-------------	----

Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	17
Rai-Tv	»	22
Riconversione industriale	»	27

Commissioni d'inchiesta

Loggia massonica P2	<i>Pag.</i>	32
-------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	<i>Pag.</i>	33
Rai-Tv - Accesso	»	33

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	35
-------------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MARTEDÌ 20 APRILE 1982

Presidenza del Presidente

MURMURA

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Schietroma ed il sottosegretario di Stato per l'interno Sanza.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile dell'Interno, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 5 aprile 1982

(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 109 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

Il relatore Pavan dà illustrazione delle modifiche apportate dal Governo allo schema di decreto in titolo a seguito dell'emissione del primo parere della Commissione affari costituzionali, nonché degli aspetti sui quali invece il Governo stesso ha ritenuto di mantenere fermo il proprio punto di vista.

Si passa quindi all'esame dei singoli articoli. Il senatore Maffioletti rileva che l'ultimo comma dell'articolo, riguardante la riorganizzazione degli uffici centrali dell'amministrazione civile di sicurezza e di cifra nell'ambito del gabinetto del Ministro, è viziato per eccesso di delega. Infatti la Costituzione affida alla legge e non al decreto del Ministro l'organizzazione dei compiti e la determinazione numerica del personale addetto ai pubblici uffici. Incardinando servizi di sicurezza nel gabinetto del Ministro s'incorre inoltre in una grave violazione della legge di delega che non comprende tale materia.

Il relatore Pavan non concorda con la tesi del senatore Maffioletti e sostiene che lo svol-

gimento di servizi di segreteria speciale di sicurezza e di cifra nell'ambito del gabinetto del Ministro non è in contrasto con le previsioni della norma delegante. È dunque favorevole alla formulazione dello schema di decreto così come redatta dal Governo.

Il senatore Maffioletti manifesta poi il dissenso della sua parte politica anche sull'intero articolo 7 dello schema, riguardante la organizzazione delle prefetture. Infatti la disciplina di questa materia è del tutto arbitraria dato che nella norma delegante ad essa non si fa riferimento. Pertanto ad avviso del Gruppo comunista l'intero articolo 7 andrebbe soppresso.

Il senatore Saporito osserva che in realtà l'articolo in considerazione prevede solo aggregazione di compiti che già vengono svolti dalle prefetture senza introdurre nuove funzioni. La norma dunque appare razionale e corretta.

Ad avviso del relatore Pavan la norma delegante contiene un esplicito riferimento agli uffici periferici del Ministero dell'interno e dunque appare corretta la disciplina proposta dall'articolo 7 dello schema di decreto.

Dopo che la Commissione ha stabilito di ribadire l'osservazione già formulata in sede di prima lettura sul quinto comma dell'articolo, con il voto contrario del Gruppo comunista, viene espresso avviso favorevole alla norma in considerazione.

Sull'ordinamento del personale indicato nella Tabella I e disciplinato dagli articoli 13 e seguenti, il senatore Flamigni chiede che per i funzionari dell'Amministrazione civile vengano adottate le stesse disposizioni varate a seguito delle osservazioni mosse agli articoli 34, 35, 36 e 37 del testo originario dello schema di decreto, al fine di evitare che vi siano discriminazioni a danno del personale della Polizia di Stato.

Il senatore Saporito rileva che la attuazione della delega contenuta nell'articolo 40 della legge n. 121 del 1981 deve avvenire alla luce del diritto positivo che, nel caso di

specie, comporta il richiamo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato). Ciò legittima un intervento in questa sede sulla disciplina della dirigenza e, quindi, la possibilità e l'opportunità di ripristinare le norme relative alla dirigenza già proposte dal Governo nella prima stesura dello schema di decreto, adeguando così il contenuto degli articoli 17 e 31.

Dopo una replica del relatore Pavan, il sottosegretario Sanza dichiara che una osservazione in tal senso potrebbe essere inserita nel parere della Commissione, riservandosi il Governo di approfondirne la portata.

La Commissione quindi manifesta avviso favorevole sull'articolo 13 con la osservazione, non condivisa dal Gruppo comunista, suggerita dal senatore Saporito.

Dopo una ulteriore illustrazione, svolta del relatore Pavan, delle osservazioni mosse al testo dell'articolato in sede di prima lettura, la Commissione stabilisce di insistere su quelle non recepite in sede di esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, dando mandato al relatore Pavan di redigere un parere favorevole in tal senso.

Il senatore Maffioletti rileva che in rapporto alla lettera ed allo spirito dell'articolo 40 della legge n. 121, il testo dello schema di decreto delegato all'esame eccede in modo evidente i limiti della delega. In particolare sottolinea la gravità delle distorsioni illustrate mediante le quali il Governo finisce per appropriarsi di funzioni legislative che non gli competono per quanto concerne: 1) l'articolo 2 dello schema di decreto laddove è prevista l'organizzazione della segreteria speciale di sicurezza e di cifra nell'ambito del Gabinetto del Ministro. Tale norma appare in contrasto con le funzioni spettanti al dipartimento e con il contenuto degli articoli 2 e 3 della legge n. 121 del 1981; 2) l'articolo 7 che, cogliendo lo spunto della previsione normativa sulla necessità di adeguare le attività di supporto degli uffici periferici (articolo 40 della legge di delega), ridefinisce ed aggiorna le competenze delle prefetture. Siffatte formulazioni spettava-

no semmai al legislatore delegante e pertanto costituiscono un motivo grave per negare il parere favorevole del Gruppo comunista.

Il senatore Saporito giudica eccessive le valutazioni espresse dal senatore Maffioletti che, se recepite, porrebbero un freno alla attuazione della delega. Occorre infatti considerare che, essendo stati rivisti attraverso la riforma, tanti aspetti della organizzazione del Ministero dell'interno, è conseguentemente risultato necessario intervenire nelle materie disciplinate dallo schema in considerazione, il quale, ad avviso del Gruppo della Democrazia cristiana, si mantiene correttamente nei limiti della legge di delega.

Il senatore Flamigni coglie l'occasione del presente dibattito per domandare al rappresentante del Governo a che punto sia la elaborazione del Regolamento riguardante la banca dei dati. Il sottosegretario Sanza assicura che sarà sua premura far pervenire, non appena definito, alla Commissione lo schema del Regolamento in parola.

Si conferisce infine, al senatore Pavan, l'incarico di redigere un parere favorevole, che tenga conto dei rilievi concordati nel corso del dibattito.

La seduta è sospesa alle ore 11,20 ed è ripresa alle ore 12,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali** » (20-55-110-B), d'iniziativa dei deputati Mancini ed altri; Berti ed altri; Cipellini ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore Mancino si sofferma ad illustrare le modifiche apportate alla normativa in discussione dalla Camera dei deputati. Rileva, tra l'altro, che anche la recente sentenza della Corte costituzionale in materia di progressione di carriera dei magistrati, conferma la congruità dell'orientamento assunto dal Senato allorché fissò dei limiti allo scorrimento della carriera per sola anzianità

dei magistrati amministrativi. Il relatore Mancino conclude dichiarando positivo l'apporto dato dai due rami del Parlamento all'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

Apertosi il dibattito, il senatore Bonifacio osserva che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati confermano che il disegno di fondo proposto dal Senato è stato rispettato; questa prevalente considerazione assorbe ogni altra valutazione volta a puntualizzare aspetti particolari della disciplina della materia. Constatato con compiacimento che risultano contemperati i vari interessi costituzionali in gioco, l'oratore conclude ponendo in evidenza il carattere altamente innovativo dell'introduzione del doppio grado di giurisdizione nell'ambito della giustizia amministrativa.

Ad avviso del senatore Maffioletti, malgrado le innovazioni non secondarie apportate dalla Camera dei deputati le quali appannano l'originale impostazione del disegno di legge, il Gruppo comunista è favorevole alla definitiva approvazione dell'articolato.

Tiene poi a precisare che deve essere ben precisata la portata dell'articolo 30 sul trattamento economico nel senso che nelle norme di legge previste per i magistrati ordinari, dall'articolo stesso richiamate, non deve essere ricompresa la speciale indennità la cui estensione ai magistrati amministrativi è subordinata all'accoglimento del progetto di legge tuttora in discussione alla Camera dei deputati.

Presenta al riguardo il seguente ordine del giorno, cui aderiscono anche il senatore Bonifacio ed il relatore Mancino:

La 1^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge recante norme sulla giurisdizione amministrativa,

ribadisce:

che la norma contenuta nell'articolo 30 dello stesso disegno di legge si riferisce esclusivamente alla normativa già applicata ai magistrati amministrativi e non riguarda invece la speciale indennità, oggi prevista

per i soli magistrati ordinari, la cui estensione ai magistrati amministrativi è oggetto di provvedimento tuttora in discussione alla Camera dei deputati; di conseguenza

impegna il Governo:

a non dare esecuzione se non ad esplicite disposizioni di legge innovative in materia di trattamento economico spettante alla magistratura amministrativa.

0/20-55-110-B/1/1 MAFFIOLETTI, BONIFACIO,
MANCINO

Il ministro Schietroma giudica positivo il testo del disegno di legge in discussione, frutto della collaborazione tra i Gruppi parlamentari i quali hanno così dato un contributo notevole al miglioramento dei rapporti tra Stato e cittadino.

Si passa alla votazione dell'ordine del giorno: viene accolto dalla Commissione.

Si procede all'esame degli articoli modificati dalla Camera: vengono accolti, senza modificazioni, nel testo trasmesso.

Annunciano la loro astensione i senatori comunisti in sede di votazione della soppressione dell'articolo 8 del testo approvato dal Senato, e degli articoli 7, 19, 21, 23 e 44, nel nuovo testo trasmesso dalla Camera dei deputati, corrispondenti rispettivamente agli articoli 9, 21, 23, 25 e 46 del testo approvato dal Senato; essi annunciano ugualmente la loro astensione anche in sede di votazione del nuovo testo delle annesse tabelle.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore Branca nell'esprimere l'avviso che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non svisano il contenuto della normativa, annuncia che, pertanto, voterà a favore del provvedimento.

Il senatore Maffioletti precisa che, in coerenza con le osservazioni espresse in sede di prima lettura del disegno di legge, il Gruppo comunista si asterrà dal voto.

Il senatore Saporito annuncia che il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento, la cui portata avrebbe assunto maggiore significato se fosse stata preceduta dall'approvazione di altre norme come quelle relative al processo amministrativo.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera.

La seduta viene sospesa alle ore 12,25 ed è ripresa alle ore 12,40.

« **Proroga del termine fissato dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza** » (1864)

« **Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza** » (1866), d'iniziativa dei deputati Ciannamea ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione del disegno di legge n. 1866; assorbimento del disegno di legge n. 1864)

Riferisce favorevolmente il senatore Vittorino Colombo, dando ragione dei motivi che consigliano di prorogare il divieto di iscrizione a partiti politici stabilito, per gli appartenenti alle forze di polizia, dall'articolo 114 della legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Apertosi il dibattito, il senatore Flamigni dichiara di non essere favorevole alla normativa in esame la quale sancisce una discriminazione ai danni degli appartenenti alla polizia di Stato. Pur non essendo contrario in via di principio alla introduzione di limiti per la iscrizione ai partiti politici di determinate categorie di pubblici dipendenti, ritiene che ciò debba avvenire nel quadro di una disciplina organica. Con le norme all'esame viene invece consolidata una situazione che doveva essere transitoria: di tale fatto, conclude il senatore Flamigni, è responsabile il Governo che si era impegnato a favorire un dibattito generale per pervenire all'adozione di una disciplina organica.

Manifesta avviso contrario al provvedimento anche il senatore Branca.

Agli oratori intervenuti replicano il relatore ed il rappresentante del Governo.

Il relatore Vittorino Colombo rileva che con il disegno di legge n. 1866, di contenu-

to identico peraltro al disegno di legge governativo n. 1864, non viene adottata una ulteriore proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici ma, per la prima volta, viene differito il termine previsto dall'articolo 114 della legge n. 121 proprio perchè questa ha affrontato in maniera globale la riforma della polizia di Stato ed ha inciso sullo *status* dei suoi appartenenti. Ciò non è avvenuto per altri comparti del pubblico impiego, per i quali dunque non si potevano adottare misure analoghe a quelle previste dal citato articolo 114. D'altra parte tale differenziazione normativa, conclude il relatore Vittorino Colombo, ha carattere del tutto temporaneo.

Il sottosegretario Sanza giudica opportuna una integrale ed organica attuazione dello articolo 98 della Costituzione e ricorda che alla Camera dei deputati è già iniziato l'esame di misure organiche in tema di divieto di iscrizione ai partiti politici di determinate categorie di pubblici dipendenti.

Conclude sottolineando anch'egli l'opportunità di colmare quelle lacune che attualmente determinano una discriminazione nei riguardi degli appartenenti alla polizia di Stato.

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1866: sono posti ai voti e separatamente approvati, senza dibattito e senza emendamenti.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore Saporito dichiara che il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore Marchio dichiara anch'egli l'assenso della sua parte al provvedimento, mentre avviso contrario manifestano il senatore Branca ed il senatore Flamigni rispettivamente a nome dei Gruppi della Sinistra indipendente e comunista.

Il disegno di legge viene infine approvato nel suo complesso. Risulta assorbito il disegno di legge n. 1864.

La seduta termina alle ore 13,45.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 1982

Presidenza del Presidente
DE VITO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

« Terza Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984 » (1584-quater)
(Esame)

Il presidente De Vito avverte che si procede nell'esame della terza Nota di variazioni che sembra concernere esclusivamente un assetto più funzionale delle stesse disposizioni che la Commissione ha già esaminato in sede di prima e seconda Nota di variazioni.

Dopo alcune osservazioni del senatore Bollini, il relatore Carollo illustra la portata delle modificazioni che il Governo propone; in sostanza, sottolinea l'oratore, con una più fedele interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978 si è strutturato il disegno di legge di bilancio in tanti articoli quanti sono i singoli stati di previsione, il totale generale della spesa ed il quadro riassuntivo.

Il relatore Carollo propone pertanto che la Commissione si pronunci in senso favorevole.

Il sottosegretario Tarabini pone in evidenza la obiettiva serietà della situazione, ponendosi concretamente il pericolo di non riuscire ad approvare in via definitiva il bilancio nei termini costituzionali: di ciò facendosi carico, il Governo propone una soluzione in ordine alla struttura del disegno di

legge di bilancio che semplifica l'articolato nel rigoroso rispetto di quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge numero 468.

Il senatore Bacicchi sottolinea l'esigenza di una pausa di riflessione per consentire ai commissari un esame un po' più attento del testo appena distribuito; rileva peraltro che, ad una prima lettura, le norme di cui ai tre commi iniziali dell'articolo 3 riproducono un articolo già contenuto nella legge finanziaria testè licenziata dal Senato in ordine al quale l'Assemblea di questo ramo del Parlamento, proprio nella discussione in « terza lettura » del testo trasmesso dalla Camera, ha deliberato la soppressione di queste disposizioni; si porrebbe pertanto, a suo avviso, un problema di temporanea improcedibilità *ex* articolo 76 del Regolamento, nonchè un problema di connessione di iniziative legislative *ex* articolo 51 del Regolamento (rispetto al provvedimento risultante da tale stralcio, pendente innanzi alla Camera). Chiede pertanto una breve pausa di riflessione.

Su proposta del presidente De Vito, preso atto della richiesta del senatore Bacicchi, si conviene una breve sospensione, anche allo scopo di informare l'Assemblea, che è convocata per le ore 17, sull'andamento dei lavori in Commissione.

La seduta viene sospesa alle ore 17,05, ed è ripresa alle ore 18,10.

Il Presidente avverte la Commissione che l'Assemblea ha sospeso i propri lavori in attesa che la Commissione bilancio concluda l'esame della terza Nota di variazioni.

Il senatore Bollini interviene nel dibattito facendo presente che l'accorpamento degli articoli del bilancio effettuato con la terza Nota di variazioni presenta due aspetti rilevanti dal punto di vista tecnico: in primo luogo occorre verificare l'identità dei due testi, raffrontando cioè la terza Nota di va-

riazioni, — che risulta dalla unificazione degli articoli proposti con il disegno di legge e con le prime due Note di variazioni — con questi ultimi testi; ed in secondo luogo il fenomeno della reviviscenza di taluni articoli contenuti nella legge di bilancio 1981 che viene proposta con l'articolo 26 della terza Nota di variazioni.

Per quanto concerne il primo profilo sottolinea una serie di differenze che a suo avviso si verificano attraverso il meccanismo della reviviscenza; in secondo luogo il fenomeno predetto varrebbe, secondo la lettura testuale dell'articolo 26, non solo per il meccanismo previsto dagli articoli richiamati, ma anche per le somme individuate nei capitoli cui si fa riferimento.

Sulle predette questioni il sottosegretario Tarabini fornisce alcuni chiarimenti.

Il senatore Bollini svolge quindi una serie di considerazioni di ordine generale: a suo avviso, l'accorpamento proposto non è utile al fine di superare il temuto ostruzionismo parlamentare in quanto probabilmente si possono chiedere votazioni per parti separate degli articoli, ad esempio, relativi alle tabelle (leggi che rinviano per la quantificazione alla legge di bilancio, eccetera). Inoltre l'articolo 26 si presenta di difficile lettura e sarà fonte nel futuro di incongruenze e di complicazioni. Sarebbe stato probabilmente molto meglio eliminare qualche articolo, fra quelli a suo avviso scarsamente utili, ma soprattutto sarebbe stato più utile ripensare organicamente la struttura dell'articolato della legge di bilancio, cosa che evidentemente andava fatta a suo tempo.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Bollini sottolinea la necessità di risolvere definitivamente la questione relativa alle leggi di spesa, stabilendo in via di principio quali devono essere contenute nella tabella allegata alla legge finanziaria e quali invece nel bilancio di previsione ed afferma che in sostanza la terza Nota di variazioni costituisce un mero espediente, una soluzione disorganica ed incompleta.

Il senatore Bacicchi, dopo aver chiesto al Presidente chiarimenti in relazione alle questioni procedurali evidenziate nel precedente intervento, pone due quesiti al sottosegre-

tario Tarabini: anzitutto se si sia rinvenuta la copertura finanziaria per il rinnovo del contratto dei ferrovieri con le variazioni proposte dall'ultima Nota, e (in secondo luogo) il motivo per cui non sono stati ancora iscritti i residui relativi al capitolo 7500 del Ministero del bilancio, riferentesi alle spese per la ricostruzione delle zone terremotate.

Replica il sottosegretario Tarabini che, ringraziato il senatore Bollini per le osservazioni e le precisazioni che ha svolto, che si riserva di verificare, dà atto che la Nota di variazioni in esame non ha assolutamente voluto riordinare organicamente la struttura dell'articolato della legge di bilancio. Conferma al senatore Bacicchi che, in relazione a quanto già precisato nel corso dell'esame della seconda Nota di variazioni, in bilancio non risulta alcuna posta atta a fornire la copertura finanziaria del contratto dei ferrovieri.

Concludendo il proprio intervento, il sottosegretario Tarabini fa presente che l'ammontare dei residui relativi al capitolo cui ha fatto riferimento il senatore Bacicchi può essere precisato a consuntivo, come peraltro prevede la legge di contabilità.

Il presidente De Vito chiarisce quindi, in relazione alle questioni procedurali messe in evidenza dal senatore Bacicchi, che a suo avviso non può ritenersi applicabile l'articolo 76 del Regolamento, relativo alla temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti dal Senato, trattandosi in questo caso di articoli non soppressi nel merito, ma di cui il Senato ha definitivamente approvato lo stralcio. Non è parimenti applicabile l'articolo 51 del Regolamento, relativo al coordinamento del lavoro legislativo delle due Camere, in quanto il Regolamento fa riferimento a disegni di legge che siano all'esame alla Camera dei deputati rispetto a disegni di legge all'ordine del giorno del Senato: in questo caso all'attenzione del Senato non è un disegno di legge, bensì un articolo contenuto in una Nota di variazioni al bilancio che, come è noto, costituisce la formalizzazione di organici emendamenti governativi al disegno di legge di bilancio, pendente l'approvazione parlamentare.

Il Presidente precisa quindi che la Commissione, accogliendo la terza Nota di variazioni, la propone all'Assemblea come testo per l'ulteriore prosieguo dei lavori, in particolare per quanto concerne l'articolato della legge di bilancio e le tabelle A, B, C e D. Per quanto riguarda invece il quadro generale riassuntivo ed il bilancio pluriennale, valgo-

no i testi contenuti nella seconda Nota di variazioni.

La Commissione dà quindi mandato, a maggioranza, al relatore Carollo di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla terza Nota di variazioni al bilancio 1982.

La seduta termina alle ore 19,05.

ISTRUZIONE (7^a)

Presidenza del Presidente
BUZZI

MARTEDÌ 20 APRILE 1982

Interviene il ministro del turismo e dello spettacolo Signorello.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per una disciplina organica delle attività teatrali di prosa** » (854)

« **Ordinamento del teatro di prosa** » (866), d'iniziativa dei senatori Chiarante ed altri

« **Riforma delle attività teatrali** » (1265), d'iniziativa dei senatori Noci ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il senatore Mitterdorfer chiede preliminarmente alcuni chiarimenti circa la norma prevista all'articolo 1 del testo redatto dal relatore Boggio che sancisce l'obbligo, a carico delle regioni, in base all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di armonizzare con i contenuti del provvedimento all'esame la normativa già emanata in materia, uniformando ad essa altresì i futuri indirizzi legislativi. Se infatti, osserva l'oratore, l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica su citato si riferisce alle sole regioni a statuto ordinario, con esclusione di quelle a statuto speciale, queste ultime finiscono col ritrovarsi escluse dalla fruizione degli interventi finanziari statali che il testo proposto dal relatore Boggio garantisce invece alle regioni a statuto ordinario. Preannuncia pertanto che proporrà un articolo aggiuntivo che preveda una tale estensione, onde garantire un sostegno finanziario statale anche alle atti-

vità teatrali in lingua non italiana, promosse dalle minoranze linguistiche riconosciute.

Una tale estensione si rende tanto più necessaria — prosegue l'oratore — tenuto conto che il teatro sloveno di Trieste risulta inserito tra i teatri stabili, mentre nella regione Trentino Alto-Adige non si è proceduto alla costituzione di un teatro stabile — ricorda il senatore Mitterdorfer — preferendosi ai fini della promozione culturale di quest'area, incentivare tutta una serie di rappresentazioni nei vari teatri esistenti.

Il senatore Maravalle, dopo aver dichiarato di condividere l'interesse per il problema sollevato dal senatore Mitterdorfer, rileva come già dall'articolo 3 del disegno di legge n. 854 d'iniziativa governativa si ricavi una certa sensibilità per la peculiare situazione linguistica delle province autonome di Trento e Bolzano. Si riserva peraltro di approfondire la questione in sede di esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Interviene quindi il senatore Spitella che, espresso apprezzamento per l'intensa attività svolta dal relatore Boggio quale coordinatore dei lavori della Sottocommissione per la riforma delle attività teatrali, sviluppando un ampio raccordo con i più diversi settori del mondo dello spettacolo, rileva la necessità che la Commissione proceda sollecitamente all'esame di un testo — quale quello proposto — di sicura utilità per una riforma organica del settore. Dopo aver dichiarato di ritenere il testo proposto dal relatore Boggio ampiamente equilibrato nelle soluzioni proposte; in particolare è idonea — a suo avviso — la terminologia adottata circa la ripartizione di compiti e funzioni tra i vari livelli istituzionali. Una tale ripartizione di competenze — prosegue l'oratore — appare equilibrata, tenuto conto delle precise responsabilità che la Costituzione assegna allo Stato in questo settore. Ugualmente opportuna risulta inoltre — a suo avviso — la possibilità (prevista nel testo su citato) di attribuire la qualifica di « teatro di interesse na-

zionale » ad alcune istituzioni di produzione teatrale a gestione pubblica che presentino determinati requisiti.

Dichiara di condividere anche la norma che assegna la vigilanza sull'Accademia nazionale di arte drammatica al Ministero del turismo e dello spettacolo, mentre è necessario — a suo parere — approfondire il problema della qualificazione professionale e della ripartizione di competenze, in questo settore, tra Stato e Regioni.

In merito al problema sollevato dal senatore Mitterdorfer, il senatore Spitella concorda sulla necessità di una migliore formulazione dell'articolo 1, allo scopo di tenere nel dovuto conto anche le iniziative teatrali promosse da minoranze linguistiche, assicurando anche ad esse una partecipazione ai finanziamenti statali del settore.

Il senatore Parrino, espressi apprezzamenti per il disegno di legge n. 854 che si propone finalmente una riforma organica dell'attività teatrale di prosa, dopo che per il passato si era proceduto esclusivamente attraverso una serie di iniziative legislative disorganiche, osserva in merito all'articolo 14 del testo proposto dal relatore Boggio, come la maggior quota dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo sarà devoluta ai teatri di prosa già affermati, mentre non si prevede, a suo avviso, una adeguata tutela delle attività teatrali nell'Italia meridionale e insulare, cui risulta destinato il solo 5 per cento dei fondi stanziati. Dopo aver fatto presente la necessità di una previsione esplicita delle regioni ad autonomia speciale tra i soggetti destinatari della quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 14, sottolinea infine la propria opinione favorevole, pur con le perplessità da lui espresse, sulla proposta di testo unificato elaborato dal senatore Boggio.

Replicano ai senatori intervenuti il relatore ed il rappresentante del Governo.

Il senatore Boggio, premesso che un discorso più approfondito potrà essere svolto in sede di esame degli articoli, dopo aver ringraziato i colleghi intervenuti per i contributi resi all'esame del problema, ricorda brevemente le tappe più importanti dell'attività della Sottocommissione. Dopo aver precisato che il testo da lui elaborato non può

considerarsi risultato di un lavoro collegiale dell'intera Sottocommissione, a causa del ridotto numero dei presenti alla riunione conclusiva di questa, osserva quanto ai contatti avuti con i vari settori dello spettacolo, che essi non intesero mai prevaricare le competenze proprie della Commissione, ma semplicemente acquisire elementi conoscitivi utili ad una migliore elaborazione legislativa del testo. Quindi, nel merito, il relatore Boggio afferma essere un fatto voluto la sovrapposizione di compiti fra Stato e regioni — criticata in alcuni interventi — in materia di attività teatrale, allo scopo precipuo di meglio garantire, con più livelli di intermediazione, la stessa libertà delle attività di prosa. Nè i controlli della Commissione nazionale devono a suo avviso ritenersi eccessivi, tenuto conto che tale organismo ha esclusivamente carattere consultivo, mentre la suddivisione in tre sezioni dell'Accademia nazionale di arte drammatica deve considerarsi importante — a suo parere — per assicurare una adeguata sensibilità alle esigenze delle diverse aree regionali.

Rilevata poi la necessità di non trascurare l'attività del teatro non professionale che occorre anzi — egli dice — adeguatamente tutelare e salvaguardare, osserva infine, per quanto riguarda la partecipazione delle Regioni a statuto speciale alla ripartizione dei fondi statali a favore delle attività teatrali, come queste non risultino affatto escluse nel testo da lui proposto. Rileva peraltro, la necessità di emendare l'articolo 11 (relativo all'istituzione di organismi di produzione teatrale a gestione pubblica) allo scopo di prevedere la possibilità per le minoranze linguistiche di costituire un teatro stabile in comuni con un numero di abitanti inferiore a quello ivi previsto. Quanto alla accennata inadeguatezza dei fondi previsti per il finanziamento delle attività teatrali nell'Italia meridionale e insulare, il relatore osserva come la legge si ispiri complessivamente a un intento di riequilibrio delle attività stesse in tutto il territorio nazionale, rilevando infine come la quota del 75 per cento del fondo debba intendersi non limitata a finanziare le iniziative già esistenti, ma a promuoverne altresì di nuove. Il relatore auspica, concludendo, al di là dei necessari approfondimen-

ti, un sollecito *iter* del provvedimento di riforma, che investe larga parte della cultura contemporanea. Avverte inoltre che, presso la Segreteria della Commissione, sono in visione le risposte di Regioni ed enti locali ad un questionario da lui iniziato, volto a conoscere l'entità dei finanziamenti da essi erogati, negli ultimi tre anni, a favore di attività teatrali, musicali, o comunque relative allo spettacolo.

Ha quindi la parola il ministro Signorello.

Dopo aver ringraziato il relatore e gli altri senatori per gli approfondimenti recati all'esame di tale importante questione, il rappresentante del Governo dà atto della sensibilità che tutta la Commissione ha dimostrato di fronte all'esigenza ormai improcrastinabile di varare una riforma organica del settore.

Dopo aver osservato come la proposta di iniziativa governativa costituisca soprattutto la piattaforma per un dibattito tra le forze politiche, sottolinea la necessità di varare una riforma organica del settore, tenuto conto che questo è cresciuto di fatto, senza disciplina legislativa, mentre si sono andati moltiplicando al suo interno iniziative e attività. L'esigenza di una riforma si collega poi — prosegue il Ministro — alla necessità di rispettare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha comportato la necessità di coinvolgere regioni ed enti locali nel processo di interventi statali in merito alle attività teatrali. Rilevata la necessità, sulla base delle esperienze sin qui svolte, di adeguare a tale obiettivo anche gli stessi interventi a strutture operanti a livello centrale; per quanto concerne la questione dei finanziamenti all'attività teatrale e il loro scopo promozionale per la crescita del settore, sottolinea la limitatezza degli attuali finanziamenti pubblici, soprattutto se comparati alle medie europee.

Se peraltro — prosegue il rappresentante del Governo — la questione dei finanziamenti pone l'esigenza di ulteriori approfondimenti, resta inalterata la necessità del sollecito varo di una riforma che ponga il teatro italiano in grado di programmare la propria attività con un minimo di certezza. Pur procedendo pertanto ai necessari approfondi-

menti delle questioni che destano ancora residue perplessità, esprime il proprio compiacimento per la sensibilità mostrata da tutti i membri della Commissione per l'importanza oggettiva di una legge non solo per le categorie direttamente interessate, ma ai fini della promozione culturale dell'intero Paese.

Seguono richieste di chiarimenti del senatore Mascagni, forniti dal ministro Signorello.

Il presidente Buzzi osserva quindi che, terminata così la discussione generale sui disegni di legge di riforma del teatro di prosa, la Commissione potrà, nella prossima seduta, procedere all'esame degli articoli del testo unificato elaborato dal relatore Boggio; al fine di procedere speditamente in tale esame, invita i senatori che volessero presentare emendamenti di farlo con un conveniente anticipo sulla seduta stessa.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Buzzi ricorda che la Commissione procederà domani all'esame di alcuni provvedimenti in sede referente, tra i quali particolare importanza assume il disegno di legge n. 1112-B recante revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola e sistemazione del personale precario.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge di riforma del teatro di prosa è previsto per mercoledì 28 aprile, mentre, sempre nella prossima settimana, la sottocommissione istituita il 2 dicembre 1981 per l'esame della situazione venutasi a determinare, nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980-febbraio 1981, nel comparto scolastico, potrebbe procedere a talune audizioni a carattere informale, come previsto nella seduta del 10 marzo scorso (a tali audizioni, rileva il Presidente, non è stato possibile procedere in questa settimana a causa degli impegni dei membri della Commissione, anche in previsione della prossima discussione in Assemblea dei disegni di legge relativi all'istituzione di nuove università).

La seduta termina alle ore 18,50.

LAVORO (11^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 1982

Presidenza del Presidente
TOROS

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Costa.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« **Nuove norme in materia di indennità di anzianità** » (1701), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri

« **Disciplina del trattamento di fine rapporto** » (1830-Urgenza)

« **Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità** » (1838), d'iniziativa dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini

« **Abolizione della cosiddetta "sterilizzazione" dell'indennità di contingenza, ai fini del computo dell'indennità di anzianità, mediante abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91** » (1844), d'iniziativa dei senatori Mitrotti ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso ieri.

Il sottosegretario Costa fa presente che il Governo intende risolvere i problemi connessi agli articoli aggiuntivi, proposti dal Gruppo comunista e dai senatori radicali e del Movimento sociale, concernenti taluni istituti pensionistici. Poichè peraltro è ancora in fase di studio la delicata questione del finanziamento dell'onere recato da tali proposte, invita i presentatori degli emendamenti a non insistere per la votazione in Commissione e ribadisce che il Governo si riserva di formulare soluzioni nor-

mative da sottoporre al vaglio dell'Assemblea.

Sulle dichiarazioni del sottosegretario Costa si apre un dibattito.

Il senatore Scevarolli, affermato preliminarmente che ovviamente sarebbe stato preferibile che il Governo avesse in questa sede avanzato proprie proposte concrete sull'argomento in discussione, ribadisce che il Gruppo socialista è favorevole ad una soluzione (nell'ambito del disegno di legge in esame) del problema della trimestralizzazione della scala mobile per i pensionati e dell'aggancio dei trattamenti pensionistici all'80 per cento della retribuzione. Alla luce dell'impegno più volte ribadito dal Governo, reitera quindi l'invito, rivolto ai senatori comunisti, a non insistere nell'esame degli articoli aggiuntivi proposti dal loro Gruppo.

Il senatore Antoniazzi dichiara che i senatori comunisti non intendono ritirare le loro proposte e ricorda le ragioni, più volte evidenziate nel corso del dibattito, per le quali appare necessario risolvere in questa sede le questioni poste. Il Gruppo comunista — prosegue l'oratore — non può certo accontentarsi di impegni meramente verbali ai quali sinora non hanno fatto seguito scelte operative nè da parte del Governo, nè della maggioranza.

Il senatore Conti Persini, favorevole ad un inserimento nell'ambito del disegno di legge n. 1830 delle questioni pensionistiche di cui si parla, ritiene opportuno che il Governo espliciti chiaramente come intenda procedere dal punto di vista contenutistico e normativo. Anch'egli invita i senatori comunisti a ritirare i loro emendamenti, preannunciando che, in caso contrario, egli non potrebbe che astenersi dal votarli.

Dopo che il senatore Mineo ha condiviso le considerazioni del senatore Scevarolli, anche il senatore Manente Comunale rivolge ai senatori comunisti l'invito al ritiro degli emendamenti, sottolineando l'orientamento del Governo e delle forze di maggioranza di

risolvere i problemi della trimestralizzazione della scala mobile e dell'aggancio delle pensioni all'80 per cento del salario in sede di approvazione dei provvedimenti in esame.

Il senatore Brezzi osserva che, anzichè rivolgere pressanti inviti all'opposizione, il Governo e le forze politiche che lo sostengono dovrebbero avanzare concrete proposte operative.

Il senatore Mitrotti, rilevato che il dibattito in Commissione ha finito per svuotarsi di serio contenuto politico, critica l'atteggiamento (a suo avviso scorretto) del Governo che tra l'altro non si è preoccupato di smentire ufficialmente notizie pubblicate dalla stampa in ordine ad emendamenti da esso presentati che non risultano invece acquisiti agli atti della Commissione. Il Governo è inoltre inadempiente perchè non ha provveduto a fornire i dati conoscitivi da lui più volte richiesti e risulta impreparato a sostenere un serio confronto con le forze di opposizione su un tema così rilevante. Dichiarò quindi che insisterà perchè vengano poste in votazione le norme aggiuntive da lui presentate.

Il senatore Cengarle chiede che il Governo consideri la possibilità di inserire nel provvedimento in esame la soluzione del problema dell'estensione di limitati benefici pensionistici ai lavoratori ex combattenti che non hanno potuto usufruire della legge numero 336.

Il senatore Rossi, riconfermando la serietà dell'impegno del Gruppo democristiano di risolvere in questa sede alcuni problemi pensionistici, si dice certo che il Governo, alla luce delle dichiarazioni più volte ribadite, saprà proporre in Assemblea concrete soluzioni normative. Reiterò quindi anch'egli l'invito a che vengano ritirati gli emendamenti aggiuntivi presentati dai vari Gruppi dell'opposizione, che peraltro non avrebbero possibilità di accoglimento per la mancata quantificazione della spesa e della relativa copertura.

Ha poi la parola il senatore Stanzani Ghedini il quale, dopo aver rilevato che le contraddizioni emergenti in seno alla maggioranza ed al Governo hanno gravemente ostacolato i lavori della Commissione, fa pre-

sente che il disegno di legge si rivela, alla luce dei fatti intercorsi, mero espediente volto ad impedire il legittimo svolgimento del referendum abrogativo; respinge infine l'invito rivolto dal Governo a ritirare gli emendamenti da lui presentati.

Intervengono quindi il senatore Ziccardi (il quale, rilevato che il ritardo nella predisposizione, da parte del Governo, di proposte emendative non deriva da cause tecniche, ma da opposizioni e contrasti esistenti in seno alle forze di maggioranza, sottolinea che la decisione del Gruppo comunista di insistere nell'esame dei propri emendamenti non rappresenta un irrigidimento preconcepito, ma è volto anzi a garantire tutte le forze politiche, ivi comprese quelle di maggioranza, realmente interessate alla rapida definizione della normativa in oggetto), il relatore Romei — il quale fa presente la opportunità di acquisire sulle proposte emendative in parola il parere della 5ª Commissione permanente, per quanto attiene i profili di copertura finanziaria — il presidente Toros e il senatore Grazioli, che propone una breve sospensione dei lavori.

La proposta è accolta ed il Presidente sospende brevemente la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 11 e viene ripresa alle ore 11,30.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del presidente Toros e dei senatori Antoniazzi e Scevarolli, ha la parola il senatore Manente Comunale il quale dichiara che i Gruppi della maggioranza prendono atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e dell'impegno assunto dallo stesso di presentare in Aula specifici emendamenti relativi ai problemi pensionistici. Dopo aver rilevato che la maggioranza ha più volte auspicato che l'opposizione acceda agli orientamenti governativi atti a trovare soluzioni positive e praticabili in materia pensionistica, l'oratore fa presente che, ove si dovesse insistere sugli emendamenti presentati, i gruppi della maggioranza si asterranno dal votarli in coerenza con gli impegni assunti dal Governo volti a definire proposte idonee al perseguimento di obiettivi comuni all'interesse di tutti i lavoratori.

Il presidente Toros, stante lo svolgimento di votazioni in Aula, propone che il prosieguo dei lavori sia rinviato alle ore 16.

Conviene la Commissione.

La seduta è sospesa alle ore 11,45 e viene ripresa alle ore 16,15.

Si passa all'esame di due articoli aggiuntivi (di analogo contenuto) da inserire dopo l'articolo 10, presentati dai senatori comunisti e dal senatore Stanzani Ghedini e concernenti la determinazione della retribuzione pensionabile.

Il senatore Panico illustra l'articolo aggiuntivo proposto dal gruppo comunista, con il quale — egli precisa — si intende raggiungere l'obiettivo politico dell'aggancio delle pensioni all'80 per cento del salario.

I senatori Grazioli e Manente Comunale rilevano che la formulazione dell'articolo aggiuntivo testè illustrato abbisogna di essere chiarita.

Il senatore Stanzani Ghedini ritiene che la richiesta di chiarimenti avanzata dai senatori democristiani sia un *escamotage* per guadagnare tempo in attesa che abbia luogo la riunione dei capigruppo della maggioranza convocata oggi pomeriggio dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore Mitrotti chiede che la discussione sulle norme aggiuntive in esame abbia luogo congiuntamente ad altri due articoli aggiuntivi da lui proposti concernenti la contribuzione figurativa per gli *ex combattenti*.

Il senatore Antoniazzi chiarisce ulteriormente il contenuto dell'articolo aggiuntivo e ribadisce l'invito alla Commissione a pronunciarsi su di esso, ferma restando l'esigenza (da lui riconosciuta) di apportare alla formulazione del testo i necessari miglioramenti di natura tecnica (eventualmente anche in Assemblea) onde evitare effetti anomali nell'attuazione pratica della norma proposta.

Interviene nuovamente il senatore Grazioli: evidenzia che l'emendamento aggiuntivo è poco intellegibile, in alcune parti contraddittorio, e tecnicamente mal redatto, al punto che esso sarebbe in grado, paradossalmente, di provocare una diminuzione dell'attuale entità dei trattamenti pensionistici vigenti.

Prende nuovamente la parola il senatore Antoniazzi: riconosce che le osservazioni del senatore Grazioli hanno un fondamento e conseguentemente presenta all'articolo aggiuntivo in esame un subemendamento sostitutivo (al primo comma) delle parole « quinta parte » con « terza parte », e (all'ultimo comma) delle parole « inferiore a 260 » con le altre « inferiore a 156 ». Ribadisce comunque il valore politico della normativa proposta e le indiscusse finalità sociali.

Ha quindi la parola il sottosegretario Costa che fa presente che in serata sarà concordata in sede governativa la stesura degli emendamenti che il Governo intende proporre (con la relativa copertura finanziaria) sul problema dell'aggancio pensione-salari e della trimestralizzazione della scala mobile. Sottolinea inoltre anch'egli come il testo della norma aggiuntiva all'articolo 10 (d'iniziativa comunista) non sia comunque idoneo a garantire il raggiungimento dell'obiettivo politico del trattamento pensionistico pari all'80 per cento della retribuzione.

Seguono brevi interventi dei senatori Cazzato, Mitrotti e Antoniazzi; in particolare, il senatore Cazzato denuncia ancora una volta le colpevoli responsabilità del Governo — egli dice — che non trascurava occasione per ritardare ulteriormente l'*iter* del disegno di legge; lamentato inoltre che il Governo non abbia provveduto a fornire i dati tecnici e conoscitivi relativi agli emendamenti di carattere pensionistico in discussione, fa presente che nella seduta di domani la Commissione sarà chiamata probabilmente a valutare in maniera frettolosa, e quindi inadeguata, le preannunciate proposte, con ciò assumendosi di fronte al Paese ed al Parlamento responsabilità imputabili esclusivamente all'Esecutivo.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge viene quindi rinviato alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani 21 aprile, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 17,15.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici

MARTEDÌ 20 APRILE 1982

Presidenza del Presidente
FERRARI-AGGRADI

Interviene il ministro per la protezione civile Zamberletti.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata » (1868), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, sui presupposti costituzionali)

Riferisce il presidente Ferrari-Aggradi, in sostituzione del relatore De Vito, proponendo l'espressione di parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma,

della Costituzione, nel provvedimento in titolo.

Si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori Mancino e Fermariello.

La Commissione dà quindi mandato al presidente Ferrari-Aggradi di estendere un parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Ferrari-Aggradi comunica che, pur non essendosi ancora pronunciata l'Assemblea sui presupposti costituzionali del disegno di legge n. 1868, il Presidente del Senato ha autorizzato la convocazione della commissione di merito per l'esame del provvedimento in sede referente. Propone pertanto di convocare la Commissione domani, alle ore 10.

Concorda la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 aprile, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna integrato, in sede referente, con l'esame del disegno di legge n. 1868.

La seduta termina alle ore 17,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 20 APRILE 1982

Presidenza del Presidente
MODICA

La seduta inizia alle ore 17.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente avverte che, come comunicato dal Presidente della Camera, i deputati Martinat e Laforgia sono entrati a far parte della Commissione in sostituzione rispettivamente dei deputati Tatarella e Bassetti.

Il Presidente dà quindi lettura, come rimasto stabilito nella seduta del 23 marzo 1982, del testo di osservazioni sul disegno di legge n. 496 Senato concernente il Piano sanitario nazionale, elaborato dal Comitato ristretto nominato nella medesima seduta e già trasmesso alla Presidenza del Senato:

La Commissione,

ribadito quanto già auspicato da un punto di vista generale riguardo al piano sanitario nazionale nelle osservazioni formulate il 17 marzo 1981, in particolare circa la necessità del più sollecito compimento dell'*iter* parlamentare del piano stesso;

ritiene di dover sottolineare in via preliminare l'opportunità di distinguere concettualmente i contenuti che conviene versare nelle forme della legge da quelli che, invece, conviene versare nelle forme della risoluzione politica (alla quale, sembra alludere il testo in esame all'articolo 12, là dove prevede un allegato alla legge di approvazione del piano); forme diverse, dalle quali discendono diverse conseguenze di efficacia dei contenuti che vi sono versati, ad esempio in relazione alla durata nel tempo e alla modificabilità;

osserva che, grazie ad un accorto impiego di tale distinzione, sarebbe più agevole attribuire al piano propriamente detto la sua opportuna flessibilità e sanzionare invece con norme legislative quanto si vuole rendere rigido, e potrebbe essere inoltre facilitata la determinazione di ciò che può essere legittimamente imposto alle Regioni, avuto riguardo al fatto che la materia sanitaria rientra fra quelle di competenza legislativa propria delle Regioni, e tenute presenti altresì sia le differenze di grado di autonomia di cui esse fruiscono (statuto ordinario e statuto speciale), sia quelle fra le funzioni che le Regioni esercitano (legislativa e amministrativa), con la conseguenza che, mentre una serie di norme dettagliate contenute nell'articolo in esame non appaiono ammissibili in quanto rivestite delle forme della legge, le stesse disposizioni diverrebbero accettabili se private di tale veste e approvate con atto di indirizzo politico;

Ciò premesso la Commissione:

ritiene che, ove la legge di approvazione del Piano intenda fissare nuovi principi fondamentali, non previsti finora dalla riforma sanitaria o da altre leggi statali, ciò deve avvenire mediante disposizioni che abbiano chiaramente carattere di principio ed evitino perciò ogni specificazione di dettaglio;

ritiene che nei sensi sopra indicati siano improprie molte disposizioni contenute negli articoli 4 (fondi vincolati nell'ambito della parte corrente) e 5 (particolareggiati criteri di finanziamento dell'attività delle USL);

rileva che l'articolo 6 detta una serie di limitazioni alla potestà legislativa regionale che possono considerarsi accettabili, semprechè non appesantite da rigide riparazioni interne di dettaglio, solo se riferite alle somme trasferite mediante il fondo sanitario nazionale; esse non dovrebbero invece rappresentare limiti assoluti, giacchè non può vietarsi alle Regioni di destinare

alla spesa sanitaria fondi aggiuntivi propri, fatta salva l'eventualità di contrasti di merito dinanzi al Parlamento, se si vuole evitare di ridurre la finanza regionale a mera finanza di trasferimento;

osserva che, quanto all'adeguamento delle leggi regionali a nuovi principi formulati da leggi dello Stato, mentre è costituzionalmente inammissibile l'abrogazione automatica delle norme regionali di cui all'articolo 10, primo comma del testo in esame, l'adeguamento ad iniziative delle Regioni di cui al secondo comma dello stesso articolo 10 o è superfluo in quanto già previsto dall'articolo 10 della legge n. 62 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario ovvero è di dubbia costituzionalità se riferito anche alle Regioni a statuto speciale;

rileva che il riferimento alla proposizione del contrasto di interessi dinanzi al Parlamento in caso di inosservanza delle norme di indirizzo contenute nell'articolo stesso appare limitativa dei poteri del Governo, ed inoltre appare incongruo che con la qualifica di indirizzi vengono prescritti alle Regioni adempimenti che non hanno il carattere tipico di generalità e di indicazione dei risultati da raggiungere che sarebbe viceversa proprio di norme di indirizzo;

richiama inoltre, per quanto riguarda l'eventuale omissione da parte delle Regioni di adempimenti previsti da leggi dello Stato, quanto già affermato nel documento conclusivo approvato il 10 marzo 1982 che tende a risolvere il problema secondo procedure diverse da quella delineata nell'articolo 9 del testo in esame, rilevando altresì che ulteriori inconvenienti e di molto peso presenta tale articolo nella parte in cui prevede la nomina di un Commissario governativo in caso di inerzia regionale sul piano amministrativo, con la conseguenza di confondere le sfere di competenza dello Stato e delle Regioni che viceversa sono e devono restare costituzionalmente distinte e separate. La soluzione del problema indubbiamente esistente di eventuali inadempienze regionali può essere trovata con altre forme di intervento e di intesa, ad esempio nel quadro della prevista Conferenza permanente per i rapporti fra

Stato e Regioni con interventi di natura politica o di procedura parlamentare;

considera infine sorprendente la scomparsa, nel testo in esame, di opportuni riferimenti ai piani sanitari regionali, contenuti nel testo precedentemente esaminato dalla Commissione, non soltanto perchè ciò sembra denotare una sottovalutazione dell'importanza di tali strumenti nel quadro della riforma sanitaria, ma anche perchè, più specificamente, il piano sanitario regionale, in base all'articolo 55 della riforma sanitaria, consente allo Stato il più ampio controllo dell'attività regionale in materia sanitaria sia negli aspetti legislativi, in quanto deve essere approvato con legge regionale, sia in quelli amministrativi, in quanto ai contenuti e agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli atti e provvedimenti emanati dalle Regioni.

*OSSERVAZIONI SULLE PROPOSTE DI LEGGE-
QUADRO IN MATERIA DI TURISMO E INDU-
STRIA ALBERGHIERA (S. 549, 838, 1300 E 1301)*

Il relatore, deputato Scozia, riferisce sui quattro disegni di legge in titolo richiamandosi preliminarmente all'ampia relazione (che dichiara di condividere) svolta nella seduta del 6 novembre 1980 dal senatore Mezzapesa, il quale peraltro prendeva in considerazione soltanto i primi due disegni di legge non essendo stati gli altri ancora presentati.

Dopo avere riassunto le linee essenziali dei disegni di legge numeri 838 e 549, largamente affini, il relatore si sofferma criticamente sugli organismi collegiali a carattere nazionale che essi prevedono, composti da rappresentanti dello Stato e delle Regioni, da tecnici e da politici, anche in considerazione delle non chiaramente definite competenze loro attribuite.

Ritiene inoltre preferibile, per quanto attiene alla organizzazione turistica sub regionale, la disciplina prevista all'articolo 17 del disegno di legge n. 549 rispetto a quella di cui all'articolo 8 del disegno di legge n. 838, la quale stabilisce una sorta di delega di dubbia costituzionalità in una materia di esclusiva competenza regionale.

Anche a proposito di classificazione delle imprese turistiche ritiene preferibile a quanto previsto dal disegno di legge n. 838 la soluzione adottata dal disegno di legge n. 549, il quale si limita a stabilire criteri di massima per la classificazione stessa mentre l'altro progetto fissa una serie di limiti e di parametri eccessivamente dettagliati.

Per quanto attiene infine agli strumenti finanziari, il deputato Scozia rileva nel disegno di legge n. 838 il ricorso, fra l'altro, ad un fondo di rotazione per il finanziamento di iniziative turistiche ed alberghiere, ricorso che si manifesta in contraddizione con la linea affermata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, intesa alla soppressione di fondi siffatti ed alla sostituzione di essi con il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge n. 281.

Passando poi all'esame dei disegni di legge nn. 1300 e 1301, il relatore, dopo averne illustrato le parti essenziali, osserva che essi, mentre per alcuni aspetti integrano utilmente le altre proposte, contengono su qualche punto disposizioni esageratamente dettagliate (come a proposito della tipologia alberghiera) che mal si inseriscono in una legge-quadro.

Conclude rilevando che, una volta depurate degli aspetti criticabili sopra accennati, le quattro iniziative in esame potrebbero essere utilmente fuse in una legge di principi sul turismo e sull'industria alberghiera che, nel rispetto delle competenze regionali, appare viepiù necessaria in considerazione della crescente importanza economica e sociale di questa attività.

Interviene il deputato Sullo che, riferendosi alla notizia fornita dal relatore relativa ad un recente incontro del Ministro del turismo con gli assessori regionali del settore, nel corso del quale il Ministro avrebbe reso nota l'intenzione di elaborare un nuovo progetto governativo di legge-quadro nella materia, suggerisce che prima di procedere oltre nella discussione la Commissione ascolti il Ministro stesso. Il presidente Modica fa tuttavia osservare che, stante

il peculiare carattere dei lavori della Commissione in materia legislativa, l'audizione dei Ministri di settore non è indispensabile. Ritiene pertanto che la Commissione possa proseguire la discussione odierna, fermo restando che, qualora si possa addivenire alla formulazione di un testo di osservazioni sui disegni di legge in esame e qualora gli sviluppi della situazione politica lo consentano, il suggerimento del deputato Sullo sarà tenuto nella migliore considerazione.

Il deputato Moschini, dopo essersi dichiarato ampiamente d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore, osserva in via generale che tutti e quattro i disegni di legge prevedono la istituzione di organismi collegiali in cui si crea una commistione fra livelli tecnici e livelli politici, oltre che fra rappresentanze dello Stato centrale e delle Regioni, secondo una tendenza alla proliferazione di simili organismi che non si manifesta soltanto in materia di turismo e che non di meno va scoraggiata, come è stato pressochè unanimemente riconosciuto nel corso della indagine conoscitiva ultimamente conclusa dalla Commissione a proposito dei rapporti tra gli organi centrali dello Stato e le Regioni.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 17 del disegno di legge n. 549 ritiene, diversamente dal relatore, che anch'esso è criticabile sia perchè impone alle Regioni quella delega di funzioni che l'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione prevede soltanto come « normale », sia perchè agli effetti della delega stessa parifica impropriamente gli enti locali di carattere elettivo con quelli che sono privi di tale carattere.

Il senatore Spezia si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 838 per sottolineare come in esso, nel quadro della proliferazione dei comitati misti già da altri oratori criticata, siano previsti ben due comitati in uno dei quali dovrebbero sedere, insieme una serie di Ministri, tutti gli assessori regionali al turismo. Fa presente che ciò contrasta non soltanto con quanto emerso durante l'indagine conoscitiva ultimamente compiuta dalla Commissione, ma anche con gli orienta-

menti contenuti nel progetto governativo di riordino del Ministero del bilancio (disegno di legge n. 1394 Senato).

Il senatore Brugger, dopo aver notato che soltanto il disegno di legge n. 1300 tiene correttamente conto della distinzione che deve farsi fra le competenze turistiche delle Regioni a statuto speciale e quelle delle Regioni a statuto ordinario, fa presente in via generale che, allorquando una competenza legislativa è attribuita alle Regioni in via primaria, la funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato centrale deve considerarsi esaurita nel contesto della legge-quadro che disciplina la materia, e non già rinviata a successivi atti. Rileva infine che nell'articolo 5 del disegno di legge n. 1300 sembra essere stata trascurata la categoria dei rifugi alpini.

Il deputato Triva si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 1300 formulando rilievi critici nei confronti di esso soprattutto per quanto riguarda la composizione del Consiglio nazionale per il turismo (nel quale, a parte ogni altra considerazione, è prevista la presenza soltanto di rappresentanti delle categorie operative e non anche degli enti locali) e per quanto riguarda le classificazioni alberghiere (che sono esageratamente e velleitariamente dettagliate). Ritiene da altra parte che proprio tale disegno di legge, in quanto elaborato da una parte politica non sospettabile di tiepidezza nei confronti delle leggi-quadro, dimostri quanto sia difficile addivenire alla formulazione corretta di leggi del genere: di addivenire cioè ad una normativa calibrata, che nello stesso tempo eviti di scendere in dettagli eccessivi o di limitarsi a disposizioni talmente generiche da risultare inconcludenti.

A suo avviso la parte più valida di tale disegno di legge consiste nei primi quattro commi dell'articolo 4, sviluppando adeguatamente i quali, forse, potrebbe ritenersi delineata una buona disciplina di principio in materia di turismo e industria alberghiera.

Dopo un intervento del presidente Modica, il quale fra l'altro ricorda che la necessità di includere nella legge-quadro una classificazione alberghiera e delle tipologie ricettive è stata fatta presente dagli stessi ope-

ratori turistici al fine di garantire un auspicabile uniformità dei servizi offerti (anche se riconosce che le classificazioni contenute nei disegni di legge in esame sono troppo minuziose), prende la parola il relatore Scozia.

Replicando agli oratori intervenuti, il relatore mette in luce che dal dibattito è emersa una notevole uniformità di orientamenti sulle normative in esame sia per quanto riguarda la critica alla composizione ed alle funzioni degli organismi collegiali a carattere nazionale, sia per quanto riguarda la opportunità di ricondurre il rapporto Stato centrale-Regioni anche in questo settore nel quadro della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, di cui al documento conclusivo dell'indagine conoscitiva più volte ricordata nel corso della discussione.

Anche per quanto riguarda l'articolazione delle competenze turistiche sub-regionali ritiene che possa riconoscersi una significativa vicinanza di vedute dal momento che, da un lato, c'è concordia circa la inaccettabilità della formulazione dell'articolo 8 del testo governativo e, dall'altro, egli deve ammettere che i rilievi avanzati nei confronti dell'articolo 17 del disegno di legge n. 549 non sono infondati, soprattutto con riferimento alla obbligatorietà della delega regionale agli enti locali.

Dopo avere evidenziato, d'altra parte, che anche il secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1300 risulta insoddisfacente in quanto eccessivamente dilatati appaiono i poteri che vi sono demandati alle Regioni, conclude che sulla base dei citati orientamenti appare possibile la redazione di un testo di osservazioni riflettente il punto di vista dell'intera Commissione.

Il presidente Modica, nel condividere le conclusioni del relatore, propone che al relatore stesso ed al deputato Moschini venga affidato il compito di redigere un testo di osservazioni da trasmettere alla Presidenza del Senato, anche senza sottoporlo alla Commissione qualora non si renda possibile una sollecita convocazione della Commissione stessa. Così resta stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente informa di avere ultimato la stesura della sua relazione sul documento di analisi dell'attività governativa di controllo sulla legislazione regionale, predisposto dall'Istituto di studi regionali del CNR e già di-

stribuito ai membri della Commissione, ed avverte che la Commissione stessa sarà convocata, possibilmente nella prossima settimana, per discutere tale relazione alla cui distribuzione sarà tempestivamente provveduto.

La seduta termina alle ore 19,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIO-TELEVISIVI**

MARTEDÌ 20 APRILE 1982

Presidenza del Presidente
BUBBICO

La seduta inizia alle ore 12,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che:

con lettera pervenuta il 16 aprile, il Presidente della sesta Commissione consiliare permanente del Comune di Roma, Lidia Menapace, ha chiesto un incontro di detto organo con la Commissione, allo scopo di acquisire notizie in ordine ai rapporti fra RAI e Cinecittà; il documento è a disposizione dei Commissari presso gli uffici di Segreteria;

con telegramma del 19 aprile, il segretario del Partito radicale, Marco Pannella, ha protestato per l'ennesima censura operata — a suo avviso — dalla RAI in ordine ad importanti iniziative e dichiarazioni del Partito radicale, accusando la Commissione parlamentare di consentire alla Concessionaria l'adozione di una linea informativa assolutamente incongrua e preannunciando iniziative del suo partito per rimuovere questo stato di cose.

Il documento è a disposizione dei Commissari e l'esame di esso è deferito alla Sottocommissione per gli indirizzi generali;

con telegramma pervenuto in data odierna, il deputato Aglietta ha sollecitato l'approvazione da parte della Commissione di calendari in vista di eventuali crisi di Governo ed elezioni politiche, nonché in vista del referendum fissato per il giugno prossimo. Ha sollecitato, inoltre, l'urgente adozione di puntuali indirizzi per l'informazione

resa dalla RAI la quale — a suo avviso — diffonde una parziale, violenta campagna preelettorale attraverso le sue testate;

con lettera del 15 aprile, il deputato Baghino ha lamentato che, nel corso di un servizio trasmesso dalla Rete Uno dal titolo « Da Moro a Dozier », siano stati intervistati i rappresentanti di tutti i Gruppi politici tranne quello del MSI-DN.

L'esame della questione è deferito alla Sottocommissione per gli indirizzi generali.

Il deputato Bernardi, a nome del gruppo del PCI, protesta per la mancanza di informazione nelle edizioni serali dei telegiornali in ordine alla manifestazione per la pace organizzata dal suo partito il 17 aprile scorso. L'esame della questione è deferito alla Sottocommissione per gli indirizzi generali.

Esprime ancora la ferma opposizione del PCI alla proposta del gruppo radicale, testè comunicata dal Presidente, che la Commissione elabori un ciclo di Tribune elettorali in previsione di un presunto scioglimento anticipato delle Camere. Consente invece alla predisposizione di calendari delle Tribune, in vista del referendum fissato per il giugno prossimo e, ove le circostanze lo richiederanno, di un'eventuale Tribuna della crisi.

Il deputato Aglietta ritiene indispensabile che la Commissione affronti tempestivamente il problema delle trasmissioni delle Tribune (referendarie, della crisi ed elettorali) in vista delle prevedibili scadenze. Protesta inoltre per la scarsa informazione fornita dalle testate televisive in ordine alle manifestazioni sul disarmo e per la pace, nonché contro la fame nel mondo, svoltesi in numerose capitali dell'Europa dell'Est.

Il senatore Granelli protesta per due informazioni rese rispettivamente dai giornalisti Colavolpe del TG2 ed Orefice del TG1 nel corso delle edizioni serali di ieri. Nel primo caso, è stato arbitrariamente messo in connessione con i tempi di una presunta crisi di governo un calendario a tappe forzate dei lavori del Senato, calendario che — peraltro — non ha subito modificazioni rispetto alle

previsioni. Nel secondo caso, è stato ipotizzato il rinvio di un congresso di un partito in rapporto ad una crisi di governo data per certa. L'indubbia professionalità dei giornalisti citati e le obiettive circostanze nelle quali le notizie sono state diffuse, consigliano un attento esame di esse da parte della Commissione.

Il deputato Borri condivide le proteste del senatore Granelli e il suggerimento di esaminare i due episodi di disinformazione sopra segnalati. Per quanto concerne le trasmissioni delle Tribune, esprime l'avviso, a nome del gruppo della DC, di non anticipare decisioni relative ad eventi futuri ed incerti.

Il deputato Trombadori protesta per un'affermazione del commentatore don Francesco Pastore il quale, anticipando la notizia della visita del Pontefice a Bologna — avvenuto nei giorni scorsi — ha definito detta città un luogo in cui «il Vangelo è scomodo».

Il senatore Pozzo protesta fermamente, a nome della sua parte politica, per l'omissione — nella rubrica «Oggi al Parlamento» — di qualsiasi informazione relativa ai lavori del Senato del 14 aprile scorso, in materia di legislazione bancaria. La stessa rubrica, peraltro, aveva ommesso ogni informazione sui lavori dell'Assemblea di Palazzo Madama del 2 marzo scorso, dedicati alla materia radiotelevisiva.

Su proposta del Presidente, resta stabilito di deferire alla Sottocommissione per gli indirizzi generali le proteste sollevate dai deputati Aglietta e Trombadori e dai senatori Granelli e Pozzo.

Il Presidente condivide il richiamo dei deputati Borri e Bernardi in materia di Tribune. In vista dell'iniziativa referendaria prevista per il giugno prossimo, invita l'apposita Sottocommissione a riunirsi nella corrente settimana.

DISCUSSIONE DEL RICORSO PRESENTATO DAL CENTRO DI INIZIATIVA GIURIDICA PIERO CALAMANDREI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

(Interviene il direttore dell'accesso, dottor Jader Jacobelli).

Il deputato Sterpa, presidente della Sottocommissione per l'accesso, relatore designato dalla Commissione, riferisce dettagliatamente sull'iniziativa del direttore della rubrica dell'accesso — definiti doverosa — che, il 9 marzo scorso, ha trasmesso alla Sottocommissione il testo stenografico della registrazione di una trasmissione del Centro Calamandrei — ammessa a partecipare all'accesso con delibera della stessa Sottocommissione del 25 febbraio scorso — ai sensi e per gli effetti di cui al sesto comma dell'articolo 6 del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo. Riferisce altresì sui lavori della Sottocommissione, riunitasi l'11 e il 12 marzo scorsi, la quale, con decisione che definisce saggia e opportuna, ha stabilito che la Concessionaria non procedesse alla diffusione della trasmissione in oggetto e che fosse data facoltà al Centro Calamandrei di effettuare una nuova registrazione della trasmissione.

Dopo aver illustrato il contenuto del sesto comma dell'articolo 6 della legge n. 103 e dopo essersi soffermato sul disposto dei commi terzo e sesto dell'articolo 6 del Regolamento dell'accesso, dà lettura di alcuni brani del testo stenografico della registrazione del programma del Centro Calamandrei, soffermandosi sui punti ritenuti in palese contrasto con le disposizioni di cui al citato sesto comma dell'articolo 6 della legge di riforma.

Il deputato Sterpa ricorda ancora che, nei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 9 del Regolamento della Commissione, il Centro Calamandrei ha presentato ricorso, già distribuito in copia ai Commissari.

Rivendicate alla Sottocommissione permanente per l'accesso da lui presieduta scelte improntate al massimo rispetto della libertà di pensiero, al più possibile ampio riconoscimento della facoltà di accesso al mezzo pubblico radiotelevisivo, in linea con la normativa vigente e nella rigorosa osservanza dei principi enucleati al riguardo dalla Corte costituzionale, dichiara che, sia nella fase istruttoria sia in quella della cernita fra le domande compiuta dal collegio dei relatori — scelti fra tutti i gruppi e presieduto dal Presidente — sia nel varo di ciascun pa-

linsesto, mai la Sottocommissione ha proceduto in modo discriminatorio, ma, al contrario ha sempre privilegiato una rigorosa soluzione garantista.

Dopo la recente modificazione del regolamento per l'accesso, non vi è dubbio che la Sottocommissione possa e debba assumere decisioni come quella del 12 marzo scorso. Propone che la Commissione, al termine della discussione, correttamente incardinata nella fattispecie prevista al secondo comma dell'articolo 9 del regolamento della Commissione, approvi la seguente deliberazione:

« La Commissione,

esaminato il ricorso del Presidente del Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei avverso la deliberazione della Sottocommissione per l'accesso del 12 marzo 1982,

approva la relazione del deputato Sterpa, designato dalla Commissione e conferma la suddetta decisione della Sottocommissione, non avendo nulla altro da rilevare per quanto di sua competenza ».

Il deputato Trombadori rileva che il ricorso di cui oggi si discute non avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile dalla Presidenza poichè il regolamento della Commissione fa espresso riferimento alle decisioni della Sottocommissione sulle domande di accesso e non già alle decisioni intervenute — come è nella fattispecie in discussione — durante l'iter che sfocia nella diffusione dei programmi dell'accesso.

Il Presidente fornisce alcuni chiarimenti al deputato Trombadori, il quale ne prende atto.

Il deputato Aglietta presenta una proposta di deliberazione, di cui chiede la votazione al termine della discussione in titolo, che è del seguente tenore:

La Commissione, considerato:

che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 del 1974, ha affermato che al fine di garantire che l'esercizio del monopolio pubblico radio televisivo, sia effettivamente diretto al conseguimento dei fini di utilità generale che soli possono consentirlo, tale esercizio deve essere preordinato a due fonda-

mentali obiettivi: a) obiettività e completezza di informazioni, apertura a tutte le correnti culturali; imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società; b) diritto di accesso effettivo nella massima misura consentita dai mezzi tecnici

che l'istituto dell'accesso, come risulta regolato dall'articolo 6 della legge n. 103 del 1975, nell'interpretazione che di questa norma offre il regolamento della Commissione, nonchè lo specifico regolamento da questa predisposto, soprattutto con le modificazioni di recente apportate all'articolo 6, non appare garantire nè il riconoscimento dell'accesso come un diritto perfetto, nè l'attuazione del principio della più ampia libertà di espressione — requisiti essenziali invece secondo l'opinione della Corte costituzionale, in attuazione dell'articolo 21 della Costituzione;

che il potere riconosciuto alla Concessionaria di sospendere le trasmissioni, ed ancor più quello riconosciuto alla Sottocommissione di impedirle, sulla base di considerazioni e valutazioni soggettive, opinabili e discrezionali risultano dunque esser in contrasto con i principi costituzionali che dovrebbero sorreggere l'istituto dell'accesso, sicchè ove il sesto comma dell'articolo 6 della legge n. 103 del 1975 sia interpretato nel senso di consentire ed autorizzare tali interventi censori della Concessionaria e della Sottocommissione, esso deve esser ritenuto costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'articolo 21 della Costituzione nonchè con i principi che regolano il monopolio pubblico;

che, conseguentemente lo stesso monopolio pubblico radio-televisivo nella sua concreta attuale disciplina, risulterebbe esser costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'articolo 21 della Costituzione;

che, inoltre, l'intervento sospensivo della Concessionaria e quello di definitivo divieto di diffusione del programma del Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei — di cui alla richiesta di accesso n. 1313 esaminata il 25 febbraio 1982 — non possono oggettivamente essere qualificati che come una censura preventiva ovvero come un sequestro;

che sia la censura preventiva che il sequestro sono certamente costituzionalmente illegittimi, posto che alle trasmissioni dell'accesso non può esser applicata una disciplina diversa e più restrittiva di quella prevista dalla Costituzione per la stampa: la censura preventiva è tassativamente vietata dal secondo comma dell'articolo 21 della Costituzione; il sequestro sarebbe ammissibile ai sensi del terzo comma dell'articolo 21, come ha anche esplicitamente affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 122 del 1970, soltanto nel caso in cui una espressa disposizione di legge lo preveda esplicitamente — il che certamente nella fattispecie non si verifica;

che in ogni caso l'intervento censorio o di sequestro del programma ed il divieto di diffonderlo non potrebbero che competere, ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 della Costituzione, all'Autorità giudiziaria, e mai alla Sottocommissione o a questa Commissione, che certo non rientrano fra gli organi della giurisdizione; e neppure possono essere considerati giudici straordinari per il divieto imposto dall'articolo 102, secondo comma della Costituzione;

che i limiti posti dallo stesso primo comma dell'articolo 21 della Costituzione alla libera manifestazione del pensiero, anche a tutela della dignità della persona, non possono essere individuati che in norme espresse dall'ordinamento, e la loro violazione non può dar luogo che alle sanzioni da esse norme previste (fra le quali non rientrano nè la censura preventiva, nè il sequestro);

che, per quanto attiene la trasmissione dell'accesso, la eventuale violazione di norme anche penali poste a tutela della dignità della persona può comportare una responsabilità dei richiedenti l'accesso e dei partecipanti alla trasmissione con espressa esclusione di ogni responsabilità della concessionaria (tenuta solo ad apprestare i mezzi tecnici della trasmissione), tanto più che il quinto comma dell'articolo 6, legge n. 103 del 1975 impone ai richiedenti la designazione di una persona responsabile, agli effetti civili e penali del programma di accesso;

delibera di diffondere senza indugio il programma del Centro di iniziativa giuridica

Piero Calamandrei, di cui alla richiesta di accesso n. 1313, nella sua integrità.

Rileva inoltre che i brani del testo stenografico espunti dal relatore non tengono conto del contesto in cui sono inseriti; rileva altresì che il relatore non si è soffermato sui motivi del ricorso presentato dal Centro Calamandrei. Anche a questo scopo, dà lettura del testo integrale del ricorso, distribuito ai Commissari.

Tiene a sottolineare come sembri oggettivamente difficile immaginare le decisioni censorie o di sequestro — adottate dalla Sottocommissione e che l'organo plenario si accinge ad omologare acriticamente — in un quadro appena accettabile di legittimità. L'assoluta mancanza di sensibilità nei confronti del delicato meccanismo di garanzie, messo a punto dalla Corte costituzionale per riconoscere l'ammissibilità di un servizio pubblico radiotelevisivo, conduce in definitiva a trasformare l'istituto dell'accesso — che è un pilastro del sistema del servizio pubblico, con connotati di assoluto garantismo e di pieno rispetto della libertà di pensiero — in un'occasione di intollerabile censura di dichiarazioni proprie del dibattito politico, pur se aspre. A fronte di tali scelte censorie, si registra una vergognosa sequela di affermazioni penalmente rilevanti, che non esita a definire criminali nella sostanza, rese dai giornalisti delle testate radiotelevisive ai danni della sua parte politica e rimaste scandalosamente impunte a causa di una ferrea catena di omertà, che denuncia con forza ancora una volta.

Conclude auspicando una modifica delle norme che disciplinano l'accesso, giudicate, sotto molti profili, costituzionalmente illegittime. Annuncia il voto contrario alla proposta di risoluzione illustrata dal relatore.

Il Presidente rileva che nessun altro commissario ha finora chiesto di intervenire nella discussione sulla relazione del deputato Sterpa; ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, del Regolamento della Camera, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 13,55, è ripresa alle ore 14,55).

Il Presidente, constatata nuovamente la mancanza del numero legale, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani mercoledì 21 aprile alle ore 11,30, con all'ordine del giorno la discussione del ricorso presentato dal Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, del regolamento della Commis-

sione; alle ore 12, con all'ordine del giorno la discussione sulle risultanze dell'audizione del Consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI e la discussione su proteste avanzate da Commissari in ordine a episodi di disinformazione radiotelevisiva.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RI-
STRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDU-
STRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTE-
CIPAZIONI STATALI**

MARTEDÌ 20 APRILE 1982

Presidenza del Presidente
PRINCIPE

*Partecipano il Sottosegretario per le par-
tecipazioni statali onorevole Ferrari, il dot-
tor Calogero direttore per la programma-
zione e il controllo dell'ENI e l'ingegner Ra-
gni Presidente della SAMIM.*

La seduta inizia alle ore 18.

**PROBLEMI RELATIVI AL SETTORE MINERO-
METALLURGICO**

Il presidente Principe comunica che il dot-
tor Gandolfi, commissario straordinario del-
l'ENI, si scusa di non poter intervenire a
questa seduta poichè trattenuto da preceden-
ti impegni.

Il dottor Calogero illustrando la memoria
di approfondimento relativa al settore mine-
ro-metallurgico inviata dal dottor Gandol-
fi dopo aver ricordato che l'affidamento al-
l'ENI delle aziende minero-metallurgiche av-
venne nel 1978 nel quadro della legge n. 279
che assegnava al settore un finanziamento
di circa 500 miliardi per la sua ristrutturazione,
in base ad una valutazione di un ipotiz-
zato programma di investimenti effettuata
da un « Comitato Tecnico », sottolinea
che la legge n. 279 ne approvò il finanziamento
ma richiese una rielaborazione del pro-
gramma da sottoporre all'approvazione del
CIPI in quanto quello a base di finanzia-
mento non fu ritenuto accettabile.

Il nuovo programma redatto in forma di
Piano quinquennale (79/84) ed approvato,
dal CIPI nel gennaio '80, era nella sostanza
completamente diverso dal precedente.

Gli investimenti necessari per il secondo
programma erano di gran lunga superiori a
quelli previsti dal precedente. Il CIPI, nella
delibera di approvazione dei programmi ri-
guardanti le società ex Egam, sostenne che
alle eccedenze dei fabbisogni finanziari ri-
spetto agli stanziamenti previsti dalla legge
n. 279, si sarebbe provveduto nel quadro dei
provvedimenti generali emanati per gli enti
di gestione: riconobbe poi la necessità di
perseguire una politica di internazionalizza-
zione a sostegno delle attività interne, at-
traverso fondi erogati a parte e diede man-
dato al Ministro dell'industria per far pro-
muovere le opportune iniziative allo scopo
di far approvare la legge di attuazione di po-
litica mineraria.

Il programma 1981-1985 riconferma le li-
nee di quello approvato dal CIPI e che si
concretizzano nella razionalizzazione del si-
stema minerario della SAMIM in Italia; nel-
l'avvio di un programma motivato di esplo-
razione in concomitanza con l'avvio della
legge mineraria; nella razionalizzazione del
sistema metallurgico SAMIM.

È inoltre anche prevista una proiezione in-
ternazionale del settore all'estero, principal-
mente attraverso l'avvio di un programma
di ricerca mineraria e l'acquisizione di atti-
vità minerarie già in produzione. In conclu-
sione gli investimenti del settore ammonta-
no, a 1.124 miliardi di lire nel quinquennio
e riguardano per il 49 per cento l'attività mi-
neraria in Italia e all'estero, per il 27 per
cento la metallurgia e per il 24 per cento le
altre attività.

Nel corso della attuazione del Piano
SAMIM, molti dei presupposti di base da
cui esso traeva fondamento non si sono ve-
rificati, oppure hanno subito profonde mo-
difiche: i fondi assegnati a questo settore
dalla legge n. 279 sono stati impiegati per
la maggior parte per il ripianamento delle
perdite di gestione dei primi tre anni di at-
tività (1979-1980-1981) dando un contributo
del tutto marginale al programma degli in-
vestimenti.

Da parte del Governo inoltre non sono stati messi a disposizione nuovi fondi, così come era stato promesso dal CIPI all'atto del varo del Piano, ed in particolare, la legge per il finanziamento della ricerca mineraria non ha ancora completato l'iter in Parlamento.

L'attività mineraria in Italia, limitata essenzialmente alla coltivazione della miniera di Masua, presenta altri costi per unità di prodotto ed un'alta incidenza delle spese generali; a ciò si deve aggiungere la crisi internazionale che investe il campo dei metalli non ferrosi.

Anche in prospettiva tale situazione permarrà critica in quanto il complesso delle unità mineraria (Funtana Raminosa, Monteponi-S. Giovanni, e Fenice Capanne), pur allargando la base produttiva, non porterà contributi positivi a meno di una ripresa in termini reali dei prezzi dei metalli.

Il conto economico dell'attività mineraria ha presentato nel 1981 una perdita al primo livello industriale di circa 4,5 miliardi di lire imputabile essenzialmente all'attività mercurifera.

Nel *budget* '82 si prevede un miglioramento del margine operativo (+1,7 miliardi), tuttavia non nella misura sufficiente a dare un contributo significativo alla copertura dei costi generale e degli oneri finanziari dell'azienda.

Complessivamente nei tre anni trascorsi, la SAMIM ha investito nella ricerca mineraria in Italia circa 34 miliardi e prevede per l'82 un ulteriore esborso per 52 miliardi.

L'alto costo della ricerca è determinato, tra l'altro, dai vincoli occupazionali che da un lato hanno condizionato la scelte delle aree da esplorare e dall'altro non hanno consentito di ricorrere a sistemi più moderni e a minor costo.

Il programma di ricerca che la SAMIM ha messo in atto prevedeva il ricorso ai contributi statali, in conformità a quanto disposto dal disegno di legge in discussione in Parlamento.

A seguito della mancata approvazione di tale provvedimento, tutto l'onere della ricerca è stato sopportato dalla SAMIM e quindi dall'ENI. Si stima infatti che per il solo 1982

la mancata approvazione della legge mineraria comporterà oneri non recuperabili pari a circa 30 miliardi.

Passando all'esame dell'attività metallurgica si rileva che gli stabilimenti metallurgici effettuano sostanzialmente lavorazioni a basso valore aggiunto, e sono caratterizzati da un'alta incidenza dei costi di struttura, da basse rese di recupero, da produttività e continuità di marcia al di sotto degli *standards* internazionali.

I nuovi impianti e le strutturazioni in corso dovrebbero migliorare l'efficienza produttiva e quindi dare un contributo positivo ai margini gestionali, senza tuttavia consentire un'adeguata remunerazione del costo del capitale.

In ogni caso, con l'attuale costo del denaro, nessun impianto di metallurgia primaria risulterebbe giustificato in una visione strettamente economica.

Altri elementi penalizzanti per la struttura metallurgica che la SAMIM si accinge a realizzare sono costituiti dall'alta incidenza degli oneri derivanti dal capitale circolante, dall'alto costo dell'energia e dalla limitata disponibilità di concentrati di produzione interna.

Nel 1981 il risultato economico dell'attività metallurgica a livello del margine lordo è stato negativo per 25 miliardi di lire.

Anche nel comparto degli impianti metallurgici esistono problemi occupazionali. Dei 2.430 addetti complessivi, circa 340 sono posti in Cassa integrazione guadagni.

Gli stabilimenti ove il problema occupazionale si presenta particolarmente critico sono essenzialmente Porto Marghera e San Gavino.

Il programma di ristrutturazione del comparto si trova ancora nella fase iniziale di realizzazione. A parte lo stabilimento di Ponte Nossa, dove i nuovi impianti andranno in esercizio nel corso di quest'anno, le altre nuove unità metallurgiche, come il Polo zinco di Porto Vesme e la raffineria di rame di Porto Marghera, per cui sono incominciati i primi lavori di costruzione, potranno dare il proprio contributo alla produzione soltanto tra 2 o 3 anni.

L'esecuzione di quest'ultimo progetto è condizionato alla sua approvazione da parte

del CIPI. Il progetto è stato ultimamente ripresentato e dovrebbe ricevere il parere definitivo entro la fine di aprile.

Il costo oggi previsto per la realizzazione dell'intero programma metallurgico è pari a circa 360 miliardi. Tale costo potrà subire degli incrementi in sede di realizzazione.

Anche per il progetto Solmine si devono segnalare i notevoli scostamenti nei costi di investimento. Le preoccupazioni che desta la Comsal sono relative al suo pesante *deficit* di gestione derivante sia dalla crisi di mercato che da carenze sotto il profilo della produttività e della qualità della produzione.

Dopo tutti i tentativi effettuati (coinvolgimento di *partners* esterni, modifiche nello assetto organizzativo) si è giunti alla conclusione che il risanamento di questa attività potrà essere accelerata con il suo trasferimento al Gruppo EFIM.

Preso atto di tale situazione, considerata la difficile situazione finanziaria dell'ente e l'esaurimento dei fondi stanziati nel 1978 con la legge n. 279, la Giunta dell'ENI, nello scorso mese di gennaio, ha emesso per il settore minero-metallurgico la direttiva per l'elaborazione di un nuovo piano finalizzato che dovrà definire i mezzi finanziari necessari, e le nuove linee di risanamento e sviluppo coerenti con le situazioni attuali o prevedibili e con i risultati emersi dalle ricerche minerarie degli ultimi anni.

Nelle more della preparazione del nuovo piano e del reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione di tutti gli interventi che saranno previsti, è in corso una revisione del programma annuale 1982 per contenere il livello di indebitamento, stabilendo una gradualità nella realizzazione degli investimenti in funzione dello stato di avanzamento dei singoli progetti in corso, dei fabbisogni finanziari per la loro realizzazione e delle perturbazioni indotte soprattutto nel quadro occupazionale.

Ulteriori interventi saranno effettuati sulla gestione attraverso la chiusura delle attività senza prospettive di risanamento e sulla ricerca mineraria attraverso il contenimento dei programmi fino a quando non si disporrà dei finanziamenti della legge mineraria.

Questi interventi, se da un lato consentiranno di far fronte temporaneamente alle esigenze finanziarie del settore, dall'altro comporteranno pesanti sacrifici occupazionali con ulteriore ricorso alla Cassa integrazione guadagni ove risultano collocate già oggi 850 persone.

La SAMIM presenta per il 1982 necessità finanziarie pari a circa 350 miliardi, a cui l'ENI dovrebbe concorrere per circa 260 miliardi.

Sulla base della situazione finanziaria attuale di Gruppo l'ENI potrà concorrere in misura molto limitata alla copertura dei fabbisogni del settore minero-metallurgico.

Sono pertanto di estrema urgenza ulteriori interventi per il rifinanziamento dei programmi già in parte avviati e per far fronte ai *deficit* gestionali destinati a perdurare per tutto il periodo della ristrutturazione.

Il deputato Macciotta, dopo aver espresso alcune perplessità sui dati forniti nel documento del dottor Gandolfi, ricorda che l'ENI, per giustificare la smobilitazione del settore minero-metallurgico avrebbe potuto facilmente riferirsi al parere espresso da questa Commissione lo scorso anno sui piani pluriennali dell'ENI — che raccomandava appunto la smobilitazione di tale settore — e sottolinea la necessità di correggere questa impostazione quando la Commissione esprimerà il parere sui piani pluriennali dell'ENI 1981-1985.

Si chiede poi se la vocazione internazionale dell'ENI, in base alla quale era stato assegnato alla competenza di questo ente il settore in esame, permanga a tutt'oggi e quali siano le necessità finanziarie previste dall'ente per lo sviluppo di detto settore. Nonostante una drastica riduzione degli addetti a questo comparto in Sardegna, Toscana e Lombardia, la ristrutturazione del settore non è stata ancora realizzata: gravi ritardi si registrano per quanto concerne gli impianti di Raibl e Monteponi, ed è mancato un programma specifico ed uno stanziamento di fondi da parte dell'ENI per la ricerca mineraria. Per quanto concerne lo sviluppo del polo dello zinco non è stato fatto ancora niente in concreto, anche perchè la questione è strettamente connessa a quelle del piombo e del rame.

Una delle consociate della SAMIM, la SCAINI, ha presentato una richiesta di licenziamento di 112 addetti accusati di « assenteismo cronico »: è evidente tuttavia che la produttività degli impianti non può essere garantita attraverso i licenziamenti ma occorre invece sostituire gli assenteisti con manodopera efficiente; c'è da temere che anche la SAMIM intenda realizzare la ristrutturazione dei propri impianti seguendo questa stessa via.

Esprime la convinzione della necessità di un settore minero-metallurgico pubblico: l'ENI non può delegare la propria competenza a gestire le miniere metallurgiche, nel momento in cui si dichiara competente alla gestione — molto più difficile — delle miniere di carbone. È necessario che l'ente renda noto con chiarezza quali investimenti saranno necessari a breve e medio termine per rendere produttivo il settore minero-metallurgico, smettendo di gestire questa attività con le risorse residuali del settore energetico, e presentando soluzioni alternative per il rame e per il polo integrato della metallurgia di base.

Il ritardo nella presentazione del disegno di legge governativo ha causato il rallentamento nell'iter di approvazione della legge mineraria: tuttavia sarebbe stato possibile sopperire per altre strade alle necessità dell'ENI per la ricerca mineraria.

Il senatore Vettori chiede che vengano forniti ulteriori dati sugli impianti di Ponte Nossa, sottolineando l'esigenza di un dibattito più approfondito sui motivi che hanno indotto l'ENI a smobilitare alcuni impianti senza fornire soluzioni alternative. Occorre appurare se esista da parte dell'ente la volontà di operare concretamente in questo comparto, oppure se esso non venga considerato un peso morto del quale si spera di potersi liberare al più presto.

Il deputato Sarri Trabujo, dopo aver ricordato che esistono grosse responsabilità non soltanto da parte dell'ENI ma anche delle forze politiche di maggioranza che hanno votato il parere sui piani pluriennali dell'ente espresso dalla Commissione lo scorso anno, chiede un chiarimento dei Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio sul settore minero-metallurgico.

Il deputato Margheri, dopo aver ricordato che il documento del dottor Gandolfi si basa sulla premessa che la legge n. 279 non è stata in grado di far fronte all'impegno espansivo richiesto all'ENI poichè in essa era previsto soltanto un programma minimale, contesta tale interpretazione, sostenendo al contrario che la *ratio* della legge n. 279 era invece la realizzazione di un programma espansivo, mentre i fondi stanziati sono stati utilizzati esclusivamente per coprire le perdite e non per effettuare nuovi investimenti.

La legge n. 279 prevedeva una modifica delle tecnologie al fine di realizzare una maggiore capacità espansiva all'estero, non esclusivamente nel settore minerario — trasferito dall'EGAM all'ENI — ma in molti altri, non ultimo quello dell'uranio. Questi impegni tuttavia non sono stati mantenuti: l'ENI non ha fornito i dati relativi all'approvvigionamento, alla proiezione verso l'estero, alla metallurgia e servizi. Chiede quindi un maggiore approfondimento della materia, poichè gli elementi forniti fino ad oggi non sono sufficienti per operare una scelta imprenditoriale, e sottolinea la responsabilità del Governo nella mancata attuazione della legge numero 279.

Il senatore Bondi, dopo aver ricordato che la relazione del senatore Spano esprime un giudizio preoccupato per quanto concerne il settore minero-metallurgico, rileva che il documento del dottor Gandolfi evidenzia ancora maggiormente la tendenza dell'ENI al disimpegno in questo comparto, che pure viene definito « strategico ». Il gruppo comunista è convinto della competenza dell'ENI ad operare nel settore minero-metallurgico, ma ribadisce la necessità di una corretta politica di settore che prescinda da giustificazioni pretestuose. Chiede che vengano forniti ulteriori elementi circa le attività sostitutive per le miniere dell'Amiata e gli accordi tra Solmine ed ENI per quanto concerne la ricerca nelle miniere dell'Elba.

Il deputato Aliverti osserva che dal documento del dottor Gandolfi emerge un diffuso pessimismo sul futuro delle attività del settore minero-metallurgico: occorre che l'ENI renda noto chiaramente se ritiene congeniale alla propria attività un intervento in questo comparto. Esprime il timore di un

palleggiamento di responsabilità tra l'ENI ed il Ministero delle partecipazioni statali, sottolineando poi che la legge mineraria, la cui approvazione è ormai prossima, non servirà certamente a risolvere tutti i problemi.

Il dottor Calogero fa presente che fino a quando il Governo non deciderà di compiere una diversa scelta al riguardo, l'ENI continuerà ad operare nel settore minero-metallurgico. Il diffuso pessimismo che caratterizza il documento del dottor Gandolfi non è da attribuire ad una disaffezione da parte dell'ente, bensì da parte di quegli organi che devono fornirgli la possibilità di agire. Le richieste di dati formulate nel corso del dibattito verranno esaudite con l'invio di altre memorie.

L'ingegner Ragni ricorda che nel piano del 1979 era previsto un programma espansivo per il settore minero-metallurgico, attraverso una intensa ricerca di base, e lamenta i ritardi nel varo della legge mineraria.

Osserva che vi sono buone prospettive per quanto riguarda la miniera di Montepoli, mentre non si può dire altrettanto per quella di Montevecchio. La miniera di Campiano è stata modernizzata, ma rimane aperto il problema della spugna di ferro, per il quale vengono seguiti gli esperimenti realizzati in USA, in Brasile e in Sud Africa.

Il progetto dello zinco elettrolitico per Porto Vesme è ormai completato ed attende di essere tradotto in pratica; per quanto concerne il piombo una decisione potrà essere adottata in tempi ravvicinati.

Per quanto riguarda l'attività all'estero, ribadisce la necessità di realizzare *joint-ventures* che permettano alla SAMIM di svilupparsi ulteriormente. Il problema della Scaini non è solo di assenteismo ma di sistematica mancanza di volontà di collaborare: la Scaini infatti, contrariamente a quanto avviene per esempio per la COMSAL, non ha problemi di mercato per il proprio prodotto.

Ricorda che la SAMIM sta attualmente portando avanti due importanti programmi di ricerca, l'uno relativo alla clorurazione delle leuciti, realizzata in un impianto pilota a Scarlino, l'altro relativo alla clorurazione di piriti e calcopiriti che permetterà di ali-

mentare lo stabilimento di Porto Marghera per la raffinazione del rame. Al centro di ricerca di Venezia si affiancherà presto quello attualmente in costruzione in Sardegna per le attività minero-metallurgiche a tale regione.

La produzione di mercurio in bombole prosegue nelle miniere dell'Amiata limitatamente al fabbisogno nazionale, così come stabilito dal Ministro dell'industria. Gli studi compiuti recentemente sulle miniere dell'Elba hanno dimostrato che il costo delle *pellets* non è remunerativo.

La SAMIM prevede di poter raggiungere la produzione di 152 mila tonnellate di zinco l'anno e di 96 mila tonnellate di piombo per il 1985.

Il sottosegretario Ferrari osserva che il piano del 1979 mancava degli strumenti necessari a tradurlo in pratica, soprattutto per quanto concerne i finanziamenti: tale carenza si è maggiormente evidenziata nel momento in cui l'ENI non era più in grado di distogliere risorse da altri comparti per farle confluire nel settore minero-metallurgico. Spetta al Governo, quale esecutore della volontà del Parlamento, stabilire se l'ente debba operare nel settore minero-metallurgico e fornirgli di conseguenza i fondi necessari.

Per quanto concerne l'Amiata ricorda che la centrale geotermica dell'ENEL è in fase di ultimazione. Il « progetto rame » di Porto Marghera è momentaneamente sospeso, poichè necessita di ulteriori approfondimenti.

Conclude ribadendo la necessità di dotare l'ENI dei fondi necessari per realizzare un concreto intervento nel settore minero-metallurgico.

Il deputato Margheri chiede che vengano forniti ulteriori dati sulle previsioni della SAMIM per quanto concerne il mercato italiano e le fonti di approvvigionamento residuali. Chiede inoltre al Governo una valutazione sullo stato del settore minerario e sulla utilizzazione dei fondi stanziati dalla legge n. 279.

Il presidente Principe, sentita la Commissione, ritiene che il dibattito odierno debba considerarsi esaurito.

La seduta termina alle ore 20,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2**

MARTEDÌ 20 APRILE 1982

Presidenza del Presidente
ANSELMI

La seduta inizia alle ore 10.

**PREPARAZIONE DELLE AUDIZIONI DELLA SE-
DUTA SUCCESSIVA**

La Commissione, in seduta segreta, svolge un dibattito, nel quale intervengono i commissari Calarco, Cecchi, Bellocchio, Occhetto, Fallucchi, Rizzo, Andò, Calamandrei, Speranza, Seppia e D'Arezzo, sulla predisposizione dello schema degli argomenti sul quale verteranno le audizioni — in programma a partire dalla seduta di mercoledì 21 — dei Ministri attualmente preposti a rami della pubblica amministrazione dove si registrò o si registra una significativa presenza di presunti aderenti alla loggia P2.

La seduta termina alle ore 11,35.

SOTTOCOMMISSIONI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 APRILE 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Del Nero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

1839 — « Trattamento di quiescenza del personale delle unità sanitarie locali »: *parere favorevole.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO-TELEVISIVI

Sottocommissione permanente per l'Accesso

MARTEDÌ 20 APRILE 1982

*Presidenza del Presidente
STERPA*

La seduta inizia alle ore 11,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, SESTO COMMA, DEL RE- GOLAMENTO DELL'ACCESSO RADIOTELEVI- SIVO

(Interviene il Direttore dell'accesso, dottor Jader Jacobelli).

Il Presidente illustra il contenuto di una lettera del direttore della rubrica dell'accesso, con la quale è stato trasmesso il resoconto stenografico della registrazione di un

programma dell'accesso della « Lega per il disarmo unilaterale », inserito nell'ultimo palinsesto, approvato dalla Sottocommissione il 25 febbraio 1982. Precisa che l'inoltro del testo stenografico in oggetto è stato effettuato dal responsabile della rubrica ai sensi e per gli effetti di cui al sesto comma dell'articolo 6 del Regolamento dell'accesso radiotelevisivo. Avverte ancora che il direttore della rubrica, incaricato dalla Presidenza, ha provveduto ad invitare la predetta associazione ad accogliere il suggerimento di ripetere la registrazione del programma. L'associazione non ha ritenuto di accoglierla.

Dà quindi lettura di alcuni passi del testo stenografico della registrazione del programma in discorso e, segnatamente, di brani contenuti a pagina 2, 6 e seguenti del testo citato.

Ricorda quindi il tenore del sesto comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, numero 103, nonchè del terzo e del sesto comma dell'articolo 6 del regolamento per l'accesso radiotelevisivo.

Propone che la Sottocommissione stabilisca di non diffondere il programma della Lega per il disarmo unilaterale — di cui alla richiesta di accesso con protocollo numero 1366 — esaminata il 25 febbraio scorso quale risulta dal testo stenografico trasmesso dal dottor Jacobelli. Propone altresì che la Sottocommissione stabilisca, contestualmente, di dare facoltà alla citata associazione di effettuare una nuova registrazione della trasmissione stessa.

Tiene a sottolineare che la Sottocommissione da lui presieduta ha sempre proceduto all'esame delle richieste di accesso nel rigoroso rispetto dei principi che regolano tale istituto, garantendo pienamente la libertà di pensiero degli accedenti e senza alcune pregiudiziale chiusura verso questo o quel settore della società civile.

Invita i commissari ad esprimere le loro valutazioni in ordine ai brani del testo stenografico di cui ha dato lettura, in rapporto alle norme di legge e regolamentari richiamate.

Il deputato Aglietta esordisce annunciando il proprio voto contrario alla proposta del Presidente. Rileva come una serie di dubbi, anche gravi, sorgano analizzando l'istituto dell'accesso, che la Corte costituzionale ha concepito come espressione di massima libertà in favore delle associazioni facoltizzate a fruire di tali programmi ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 103. I meccanismi contorti e comunque irrazionali di tale articolo e — di conseguenza — le norme applicative di carattere regolamentare, così come sono concepite, dimostrano l'urgenza di una riforma dell'istituto e impegnano i settori più vigili della società civile a promuovere un nuovo pronunciamento della Corte costituzionale sulla normativa vigente. In effetti, la Sottocommissione e la Commissione, nella sede di cui all'articolo 9, secondo comma, del regolamento di quest'ultima, finiscono per qualificarsi come momenti di censura preventiva e/o di sequestro di programmi di una rubrica che dovrebbe distinguersi per pieno garantismo, ma che, nei fatti, opera scelte di segno opposto.

Nel merito, ritiene che opinioni degli accedenti, espresse anche in forma forte, non possano cadere sotto i colpi di interventi censori, che sono effetto di un potere esercitato in modo illegittimo e, comunque, eccessivo.

Il senatore Valenza ricorda l'approfondito lavoro compiuto dalla Sottocommissione per le Tribune, finalizzato ad una modifica del Regolamento generale di esse, a seguito dell'ampio dibattito scaturito dalla diffusione del *flash* sul « caso D'Urso ».

Ricorda che, mentre il gruppo del PCI era impegnato a modificare la normativa vigente, proprio il gruppo radicale non mostrò, in quella occasione nè in seguito, tale volontà politica. La Commissione non ha certo sottovalutato la problematica indicata dal deputato Aglietta, nè ha mai operato scelte censorie. Infatti, mentre il dibattito parlamentare deve potersi sviluppare in piena libertà e senza alcuna censura delle opinioni, non può ammettersi l'uso del mezzo pub-

blico radiotelevisivo senza il necessario autocontrollo e senza senso di responsabilità, pena l'instaurazione di un clima di rissa e l'innescò di un processo di imbarbarimento del dibattito democratico, che la Sottocommissione non può non tener conto dell'attuale orientamento della Concessionaria, che ritiene che la diffusione di messaggi radiotelevisivi nell'ambito di programmi disciplinati direttamente dalla Commissione la rendano comunque corresponsabile. Condivide pertanto la proposta del Presidente.

Il deputato Borri condivide l'impostazione data dal Presidente alla questione oggi in discussione, nonchè la soluzione proposta. Le responsabilità proprie dell'organo parlamentare, chiamato a vigilare sull'attività della Concessionaria, impongono di valutare con la massima attenzione il testo della registrazione in discorso, alla luce dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge di riforma: un atteggiamento negligente provocherebbe la degenerazione del confronto politico in uno scontro brutale dalle conseguenze imprevedibili.

Anche il deputato Baghino condivide la proposta del Presidente. La particolare natura dei compiti, propri del servizio pubblico radiotelevisivo, devono indurre l'organo parlamentare ad operare un'attenta vigilanza perchè non venga avallato alcun atto arbitrario: diversamente, non potrebbero che seguire altri atti arbitrari, a tutto danno dell'andamento del servizio pubblico, che già giudica precario.

Il deputato Milani non si sente di condividere la decisione di non diffondere il programma nel testo trasmesso alla Sottocommissione dal dottor Jacobelli; condivide invece la proposta di invitare l'associazione a ripetere la registrazione. Sulla proposta complessiva del Presidente dichiara di astenersi.

Il senatore Noci condivide la proposta complessiva formulata dal Presidente.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver riassunto i termini del dibattito, pone in votazione la proposta complessiva da lui formulata in apertura dei lavori.

La proposta è approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 12,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Mercoledì 21 aprile 1982, ore 9

1ª (Affari costituzionali)

Mercoledì 21 aprile 1982, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'inquadramento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (*Esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 5 aprile 1982*).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTI ed altri. — Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (1777).
- Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori subordinati stranieri extracomunitari (1812).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SIGNORELLO ed altri. — Ordinamento del governo locale (19-*Urgenza*).
- COSSUTTA ed altri. — Nuovo ordinamento delle autonomie locali (177-*Urgenza*).

- CIPELLINI ed altri. — Nuovo ordinamento dei poteri locali (206-*Urgenza*).

- MALAGODI e FASSINO. — Riforma delle autonomie locali (598).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — GUALTIERI ed altri. — Soppressione dell'ente autonomo territoriale Provincia: modifica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e della VII disposizione finale e transitoria della Costituzione; abrogazione dell'articolo 129 della Costituzione (1789).

II. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata (1868) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2ª (Giustizia)

Mercoledì 21 aprile 1982, ore 9

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturali (1372) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- BAUSI ed altri. — Istituzione dell'elenco degli amministratori di condominio (166).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- INIZIATIVA POPOLARE. — Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità (2).
- DE CAROLIS ed altri. — Revisione delle norme sulla adozione speciale ed ordinamento e regolamentazione dell'affidamento familiare (170).
- BENEDETTI ed altri. — Riforma delle norme dell'assistenza minorile contenute nel codice civile con particolare riferimento a quelle relative all'adozione ordinaria, all'adozione speciale, all'affidamento familiare ed all'affiliazione (282).
- CIPELLINI ed altri. — Riforma degli istituti della adozione e dell'affidamento e soppressione dell'affiliazione (306).
- COCO ed altri. — Disposizioni sull'adozione speciale dei minori rimasti in stato di abbandono a causa di gravi calamità (1212).
- BAUSI ed altri. — Modifiche ad alcuni articoli del capo terzo, libro primo, del codice civile, in materia di adozione speciale (1276).
- Modifica dell'adozione ordinaria, dell'adozione legittimante e dell'affiliazione (1312).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Istituzione del permesso premio per i detenuti, introduzione di sanzioni disciplinari aggravate e modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (1691).

In sede redigente

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- COCO ed altri. — Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla

impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato (396).

- CIOCE. — Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale (1659).
- Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro. Misure alternative alla carcerazione preventiva (1703) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BUSSETI ed altri. — Ordinamento della professione di avvocato (134).
- DE CAROLIS ed altri. — Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici (290).
- SCAMARCIO ed altri. — Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici (347).

III. Discussione del disegno di legge:

- Deputati GARGANI; RICCI ed altri. — Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi (1448) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4^a (Difesa)

Mercoledì 21 aprile 1982, ore 9,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento (943-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- ARIOSTO ed altri. — Nuova istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (1723-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Agevolazioni doganali e fiscali al programma di costruzione del velivolo MRCA (259-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LEPRE ed altri. — Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante la durata in carica degli eletti negli organismi di rappresentanza dei militari (1700).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati ACCAME; STEGAGNINI ed altri; SOSPIRI ed altri; REGGIANI ed altri; BANDIERA. — Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 187 (1145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARAVALLE e SIGNORI. — Estensione dei benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate raggiunti dal limite di età dopo la data fissata nel contingente relativo all'esodo dei combattenti e categorie assimilate (83).
- GIUST ed altri. — Applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in particolare stato di servizio (658).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Servizio militare femminile volontario (1565).

- CROLLALANZA ed altri. — Istituzione del servizio militare volontario femminile nelle Forze armate dello Stato (782).

IV. Esame del disegno di legge:

- SCHIETROMA ed altri. — Nomina a commissario di leva degli ufficiali che svolgono le mansioni di commissario di leva facente funzione (884).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1566).
- GOZZINI ed altri. — Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (1721).
- STANZANI GHEDINI e SPADACCIA. — Modifiche alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1733).

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 21 aprile 1982, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare (1609).
- Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario (1623 - *Urgenza*).
- Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato (1580).
- BERLANDA ed altri. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sul valore

aggiunto e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sugli spettacoli (1793).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SEGNANA ed altri. — Modifica all'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1543).
- D'AMICO. — Integrazione dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1973, n. 1092, riguardante le condizioni per il riconoscimento agli orfani inabili del diritto alla pensione di reversibilità (143).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GRAZIOLI ed altri. — Possibilità di opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio delle tre Armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati (1221).
- SAPORITO ed altri. — Riconoscimento agli invalidi per causa di servizio, ai loro familiari ed ai familiari dei caduti per servizio della facoltà di optare per la pensionistica di guerra (1318).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale (1699).
- DAL FALCO ed altri. — Agevolazioni fiscali a favore delle ville venete (1458).
- GUTTUSO ed altri. — Agevolazioni fiscali relative ai beni artistici e culturali (1754).

V. Esame dei disegni di legge:

- SCEVAROLLI ed altri. — Nuove norme in materia di rappresentanza in dogana (1594).

- DELLA PORTA ed altri. — Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra durante il primo conflitto mondiale (1443).

- PAVAN ed altri. — Riapertura dei termini di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per l'iscrizione agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro-Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) (1472).

- Trattamento di quiescenza del personale delle unità sanitarie locali (1839).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

- Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze (1441-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 7, 8, comma primo e secondo, e da 9 a 11 del disegno di legge n. 1441*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta d'immobili statali in uso ad amministrazioni governative (1488).

- TOLOMELLI ed altri. — Nuove norme in materia di trasferimento d'uso di beni immobili demaniali (1520).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BARTOLOMEI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277 e 10 maggio 1973, n. 278 (202).

- MORANDI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per l'ampliamento dell'esercizio del credito sportivo a favore delle società ed associazioni sportive (499).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (1638) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Lucca il complesso immobiliare della Manifattura tabacchi sito in quella città alla via Vittorio Emanuele n. 39, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (1100).
- GHERBEZ ed altri. — Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1503).

7ª (Istruzione)

Mercoledì 21 aprile 1982, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per una disciplina organica delle attività teatrali di prosa (854).
- CHIARANTE ed altri. — Ordinamento del teatro di prosa (866).
- NOCI ed altri. — Riforma delle attività teatrali (1265).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GHERBEZ Gabriella ed altri. — Intervento finanziario dello Stato per l'Associazione « Stalno slovensko gledališče » - Teatro stabile sloveno, di Trieste (71-Urgenza) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata*

dall'Assemblea in data 27 settembre 1979) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 29 gennaio 1980).

- SCHIETROMA ed altri. — Disciplina dell'insegnamento dello sci (523).

III. Esame dei disegni di legge:

- Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente (1112-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- CHIARANTE ed altri. — Norme sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni (1283).
- Riconoscimento del diploma di baccalaurato internazionale (1717).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPADOLINI ed altri. — Riforma degli studi di medici (704).
- Nuovo ordinamento degli studi di medicina (835).
- BOMPIANI ed altri. — Nuovo ordinamento degli studi universitari di medicina. Adeguamento alla normativa comunitaria europea ed alla istituzione del servizio sanitario nazionale (1086).
- ROSSANDA ed altri. — Istituzione delle scuole di medicina (1322).

8ª (Lavori pubblici; comunicazioni)

Mercoledì 21 aprile 1982, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina del Presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Azienda autonoma per l'aviazione civile (1480).
- VINCELLI ed altri. — Ulteriore proroga dei limiti temporali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1979, n. 299, in materia di interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (1650).
- VINCELLI ed altri. — Trattamento giuridico ed economico degli accudienti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1651).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina sulla circolazione stradale (591).
- VIGNOLA. — Installazione obbligatoria di un dispositivo luminoso segnalatore ad intermittenza sugli autoarticolati e sugli autosnodati (103).
- Modifica di talune disposizioni del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 (376).
- BAUSI ed altri. — Applicazione di un dispositivo automatico di emergenza sugli autoveicoli ai fini della sicurezza autostradale (506).
- SANTALCO. — Contrassegno di identificazione per ciclomotori (786).

- SANTALCO e VINCELLI. — Modifiche all'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (1519).

- BAUSI ed altri. — Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale e al relativo regolamento di esecuzione, volte ad agevolare la conduzione di automezzi per guidatori fisicamente minorati (1739).

III. Esame del disegno di legge:

- BONIVER ed altri. — Nuove disposizioni sulla circolazione dei ciclomotori (1787).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUSSO ed altri. — Contributo ordinario a carico dello Stato a favore del Provveditorato al Porto di Venezia (1662).
- ANGELIN ed altri. — Contributo ordinario dello Stato a favore del Porto di Venezia (1807).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico (1755).

9ª (Agricoltura)

Mercoledì 21 aprile 1982, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CIPELLINI ed altri. — Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (179).
- MAZZOLI. — Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (209).
- Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali (711).

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. — Norme per il trasferimento alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del parco nazionale del Gran Paradiso (1036).
- MODICA ed altri. — Norme sui parchi e le riserve naturali (1049).
- e del voto (n. 68) della Regione Emilia-Romagna attinente ai suddetti disegni di legge.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (1291).

III. Esame dei disegni di legge:

- MORANDI ed altri. — Norme di principio in materia di tutela dell'ambiente ittico e di pesca nelle acque interne (680).
- BAUSI ed altri. — Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1677).

10ª (Industria)

Mercoledì 21 aprile 1982, ore 9

Indagine conoscitiva sulla situazione del mercato degli idrocarburi: seguito dell'esame del documento conclusivo.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- MELANDRI ed altri. — Tutela della ceramica artistica (1226).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (655-bis-B) (*Stralcio degli articoli da 1 a 15 e da 20 a 24 del disegno di legge n. 655*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BAUSI ed altri. — Legge-quadro sull'artigianato (203).
- POLLASTRELLI ed altri. — Principi generali in materia di artigianato (775).
- SCEVAROLLI ed altri. — Determinazione e articolazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di artigianato (840).
- COLOMBO Ambrogio ed altri. — Modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente norme per la disciplina delle imprese artigiane e nuove norme quadro in materia di artigianato (1678).
- Legge-quadro per l'artigianato (1697) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pavone ed altri, Laforgia ed altri, Brini ed altri, Corti ed altri, Labriola ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame del seguente atto:

- Nomina del Presidente dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato.

II. Esame del seguente atto:

- Nomina del Presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Levante ».
-

11ª (Lavoro)

Mercoledì 21 aprile 1982, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ANTONIAZZI ed altri. — Nuove norme in materia di indennità di anzianità (1701).
- Disciplina del trattamento di fine rapporto (1830-*Urgenza*).
- SPADACCIA e STANZANI GHEDINI. — Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità (1838).
- MITROTTI ed altri. — Abolizione della cosiddetta « sterilizzazione » dell'indennità di contingenza, ai fini del computo dell'indennità di anzianità, mediante abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 (1844).

12ª (Igiene e sanità)

Mercoledì 21 aprile 1982, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PITTELLA e FERRALASCO. — Istituzione presso gli ospedali regionali di una Commissione per la sperimentazione clinica (89).
- DEL NERO ed altri. — Norme sulla sperimentazione clinica di prodotti farmaceutici (1551).
- Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 (496-*Urgenza*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MELANDRI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina del prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1211).
- Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (1759).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 17 luglio 1976 (483-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Commissione speciale

per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici

Mercoledì 21 aprile 1982, ore 9

In sede referente

1. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982 (1847).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per

le zone terremotate della Campania e della Basilicata (1868) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alle norme per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (1696).

Commissione parlamentare per la riconversione e la ristrutturazione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

Mercoledì 21 aprile 1982, ore 18
